



**CITTA' DI
SETTINGIANO
(CATANZARO)**

CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 11/03/2024

Delibera N° 08

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Associazione avente lo scopo di costituire la Comunità di Energia Rinnovabile (CER) denominata “**CER ENSIEME SETTINGIANO**” in attuazione dell’art.42 bis del D.L. n.162/2019. Adesione alla Fondazione Energie d’Insieme (in breve “**ENSIEME**”). “**SISTEMA ENSIEME**” – modello organizzativo. Modelli di Atto Costitutivo e Statuto. Esame e approvazione.

L’anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** il giorno **UNDICI** del mese di **MARZO** alle ore 17:30 e seguenti nella sala delle adunanze consiliari si è riunito, in sessione ordinaria, il Consiglio dell’Ente, convocato nel rispetto delle modalità e dei termini prescritti dalla legge e dal regolamento.

All’inizio della discussione specificata in oggetto, a seguito di appello nominale effettuato alle ore **17:47** e seguenti risultano presenti:

N.	Consiglieri	Presenti		N.	Consigliere	Presenti	
		Si	No			Si	No
1	Antonello FORMICA (Sindaco)	X		6	Vincenzo IULIANO	X	
2	Domenico RUSSO	X		7	Rodolfo IOZZO	X	
3	Marianna CHIARELLA	X		8	Angela R. MIRANTE	X	
4	Damiano VERGATA	X		9	Andrea GABRIELE PARTECIPA IN VIDEO CONFERENZA	X	
5	Danilo MAURO	X		10	Santa M. LEONE	X	

Assume la Presidenza *Rodolfo IOZZO* nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. *Ivan MASCARO*, con le funzioni previste dall’art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita a procedere a far trattare l’argomento in oggetto, regolarmente iscritto al **n. 8° punto dell’ordine del giorno** dando atto che sulla proposta della presente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relazione il Presidente Rodolfo Iozzo il quale illustra la presente proposta di deliberazione.

PREMESSO:

- l'evoluzione del quadro normativo europeo, punta alla centralità del cittadino consumatore/produttore (prosumer), al quale deve essere garantito un accesso più equo e sostenibile al mercato dell'energia elettrica attraverso le “*Comunità Energetiche Rinnovabili*”;
- l'obiettivo delle “*Comunità Energetiche Rinnovabili*” è di permettere ai cittadini di creare forme innovative di aggregazione e di governance nel campo dell'energia così da essere parte attiva delle diverse fasi del processo produttivo. I cittadini potranno consumare, produrre e scambiare la propria energia collettivamente e quindi ottenere dei benefici economici, attraverso il meccanismo di incentivazione dell'energia prodotta ed auto-consumata, secondo le disposizioni vigenti in materia;
- in tale contesto rientra il ruolo centrale e attivo del Comune, come soggetto che facilita la comunicazione ed il coinvolgimento dei cittadini;
- l'Unione Europea ha riformato il proprio quadro per la politica energetica, in conformità alla nuova legislazione europea in materia quale la direttiva UE 2018/2001 Red II, la direttiva UE 2019/944 che introducono la definizione di comunità di energia rinnovabile (CER) e comunità energetica dei cittadini (CEC);
- il Legislatore nazionale, prima con l'art. 42 bis del D.L. n.162/2019, c.d. Milleproroghe e successivamente con il D.L.gs. n.199/2021 di attuazione della Direttiva 2018/2001, “c.d. *RED II*”, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e con il D. L.gs. n. 210/2021, di attuazione della direttiva UE 2019/944, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, ha definito le modalità e le condizioni per l'attivazione dell'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e la realizzazione di comunità di energia rinnovabile;
- la Regione Calabria, con la Legge regionale 19 novembre 2020, n. 25, recante “*Promozione dell'istituzione delle Comunità energetiche da fonti rinnovabili*”, pubblicata sul BURC n. 109 del 19 novembre 2020, promuove l'istituzione di comunità energetiche rinnovabili per la produzione, lo scambio, l'accumulo e la cessione di energia rinnovabile ai fini dell'autoconsumo e della riduzione della povertà energetica e sociale, nonché per la realizzazione di forme di efficientamento e di riduzione dei prelievi energetici dalla rete;

Considerato che:

- la Comunità energetica da fonti rinnovabili è definita come un soggetto giuridico autonomo, che si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, controllato dai suoi membri situati nelle vicinanze degli impianti di produzione detenuti dalla comunità;
- secondo la normativa sopra citata (*in fase di evoluzione*) le Comunità energetiche rinnovabili sono costituite anche su iniziativa di uno o più enti locali, anche in forma aggregata, nel rispetto delle finalità che la CER dovrà perseguire;
- l'amministrazione comunale ha un ruolo centrale configurandosi come soggetto facilitatore per il coinvolgimento dei cittadini e come soggetto promotore per la creazione del processo virtuoso di costituzione delle comunità energetiche;

- la Comunità Energetica Rinnovabile ha un ruolo importante nella sfida energetica e l'aspetto educativo ha una funzione strategica nel miglioramento dell'efficienza energetica come vettore di cambiamento culturale e comportamentale nell'uso individuale e collettivo dell'energia;
- la Fondazione Energie d'Insieme, con sede in Catanzaro alla Via Abruzzi nr. 34, Codice Fiscale 97112320797, Partita Iva 03916270790, è una Fondazione di Partecipazione che opera senza fini di lucro, aperta alla partecipazione di soggetti giuridici pubblici e privati, che rappresenta espressione di una convergenza di visione tra entità pubbliche e private per il perseguimento di fini di utilità sociale ed è, per sua propria natura, uno strumento adatto a favorire forme di progettazione "*partecipata*", in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale statuito dall'art. 118, comma 4 della Costituzione;
- la Fondazione Energie d'Insieme ha ideato, implementato e proposto un sistema di rete sociale, denominato "*SISTEMA ENSIEME*", attraverso il quale promuove, supporta, crea e gestisce le attività operative, anche al fine di supportare tecnicamente i processi di creazione e mantenimento degli apparati tecnologici delle singole comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di associazione e che aderiscono alla Fondazione stessa;
- la Fondazione Energie d'Insieme opera promuovendo e supportando la creazione di Associazioni locali, ognuna delle quali ha ad oggetto l'implementazione di Comunità Energetiche Rinnovabili finalizzate a portare, secondo i dettami della normativa vigente, benefici sociali, ambientali ed economici ai suoi membri e alle aree locali in cui opera e non quello di realizzare profitti economici, ed ognuna delle quali aderendo alla Fondazione quale membro partecipante, realizza l'identità causale del rapporto associativo stabilito dai singoli soci, tanto nei confronti dell'Associazione, quanto della FONDAZIONE;
- la Fondazione Energie d'Insieme risulta iscritta nella sezione "*Altri Enti del Terzo Settore*" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e, quindi, soggetto dotato di personalità giuridica adatto per veicolare benefici, anche economici, ai propri membri, che intende trasferire a soggetti svantaggiati e/o in condizioni di povertà, a territori specifici e ad altri enti del terzo settore, anche non riconosciuti, o altro nell'ottica del perseguimento del beneficio sociale;

Preso atto

- del modello di sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili ideato dalla Fondazione Energie d'Insieme, come sistema di rete sociale denominato "*SISTEMA ENSIEME*", che ha proposto la partecipazione del Comune di Settingiano come Socio Fondatore/Socio della Comunità energetica con la collaborazione attiva (Assetto Attivo), e non esclusiva, del Comune quale ente esponentiale;

Rilevato che:

- a) la partecipazione all'Associazione (comunità energetica) e alla Fondazione non comporta alcun trasferimento di risorse umane o di proprietà di beni mobili e immobili da parte del Comune di Settingiano;
- b) la quota di partecipazione alla Fondazione Energie d'Insieme è attualmente fissata, per i membri pubbliche amministrazioni comunali fino a 10.000 abitanti, in una quota di partecipazione minima di € 2.500,00 (diconsi, euro duemilacinquecento/00) fino a 3.000 abitanti a cui vanno aggiunti euro 350,00 (diconsi, euro trecentocinquanta) ogni ulteriori mille abitanti o frazione di essi;

- c) la Fondazione si impegna a versare sul Fondo di Gestione iniziale della costituenda Associazione, oltre alla propria quota associativa anche quella dovuta dal Comune di **Settingiano**, per un complessivo massimo di € 1.000 (diconsi, euro mille/00), quale membro Fondatore;
- d) la Fondazione si impegna a versare sul Fondo di Gestione iniziale della costituenda Associazione, oltre alla quota di cui al precedente punto c), anche la somma che sarà approvata e deliberata dal Comune di Settingiano pari ad € 8.000,00 (diconsi, euro ottomila/00) per dare impulso alla Costituzione dell'Associazione;
- e) Alla data del 31 dicembre 2023, la popolazione residente anagraficamente nel Comune di Settingiano è pari a **3.278** abitanti, giusta certificazione di data 5 febbraio 2024, resa dall'Ufficio Anagrafe di questo Ente – agli atti;
- f) il Comune di Settingiano partecipando come socio fondatore dell'Associazione ha diritto ad avere, così come la Fondazione, stabilmente un membro in Consiglio Direttivo dell'Associazione;

Visti:

- i. il “*SISTEMA ENSIEME*” - Modello di Sviluppo Territoriale basato sulle COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI (CER);
- ii. gli schemi di Atto Costitutivo, Statuto e Codice Etico della Fondazione “ENERGIE D'INSIEME ETS”, cui si intende aderire, proposti dalla Fondazione Energie d'Insieme per le Comunità Energetiche Rinnovabili aderenti al “*SISTEMA ENSIEME*”, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, rispettivamente, allegati **1, 2 e 3**;
- iii. l'Atto Costitutivo, lo Statuto ed il Regolamento della Comunità Energetica Rinnovabile denominata “*CER ENSIEME SETTINGIANO*”, cui si intende aderire, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, rispettivamente, allegati **4, 5 e 6**;

Ritenuto che:

- la forma giuridica della Comunità Energetica Rinnovabile proposta dalla Fondazione Energie d'insieme è quella dell'Associazione;
- la costituzione, sul proprio territorio, di una Comunità Energetica Rinnovabile, aggregando utenze private e pubbliche, favorisce altresì la costruzione di una infrastruttura tecnologica abilitante distribuita, che potrà essere efficacemente utilizzata anche per beneficiare degli incentivi previsti dalla normativa (al momento la tariffa incentivante è prevista dall'Art. 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, individuata con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico “*MISE*” del 16/09/2020 e dal D. L.gs. n.199/2021: si tratta di una normativa in fase di evoluzione in attesa dell'emanazione dei decreti attuativi del D.L.gs. n.199/2021);
- l'adesione alla Fondazione è conforme e utile per questo Comune ai fini di adempiere il proprio obbligo di operare per il benefico comune della comunità amministrata.;

VISTO quanto sopra;

VISTI i pareri favorevoli espressi, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, rispettivamente, dal Responsabile dell'Area Tecnico- Manutentiva e dalla Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D. L.gs. 18/08/2000 n. 267, nel testo come sostituito dall'art. 3, comma 1° - lett. b) del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito, con modificazioni, nella Legge 07/12/2012 n. 213, specificando, altresì, che il parere di regolarità tecnica reca in sé l'istruttoria eseguita a comprova

della piena rispondenza, coerenza e compatibilità a norma della presente proposta di deliberazione, compresi i documenti di cui ai precedenti punti **1, 2, 3, 4, 5, e 6**, mentre il parere di regolarità contabile certifica la compatibilità finanziaria degli oneri scaturenti sempre dalla presente proposta di deliberazione e la conseguente copertura finanziaria della relativa spesa;

VISTO e richiamato, altresì, il parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione Economica dell'Ente, giusto verbale n. 02 del 04/03/2024 (prot. del Comune n. 1705 di pari data – agli atti), a mente dell'art. 239, comma 1° - lett. b), punto 1 e 3 del citato decreto legislativo n. 267/2000;

VISTO l'art. 42, comma 2° - lett. e) del citato D. L.gs. n. 267/2000;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

CON votazione unanime espressa in forma palese;

DELIBERA

Le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

Formalizzare, come per effetto del presente atto formalizza, l'adesione del Comune di Settingiano all'Associazione avente lo scopo di costituire comunità di energia rinnovabile, denominata “*CER ENSIEME SETTINGIANO*”;

Approvare, come per effetto del presente atto approva, l'adozione e l'integrazione del Comune di **Settingiano** al “*SISTEMA ENSIEME - Modello di Sviluppo Territoriale basato sulle COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI (CER)*”;

Approvare l'Atto Costitutivo, lo Statuto ed il Codice Etico della Fondazione “*ENERGIE D'INSIEME ETS*”, cui si intende aderire, nei testi allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (allegati **1, 2 e 3**);

Approvare, altresì:

- lo schema di Atto Costitutivo dell'Associazione denominata “*COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE ENSIEME SETTINGIANO*”, in breve “*CER ENSIEME SETTINGIANO*”, nel testo allegato alla presente deliberazione (allegato **4**), che consta di undici articoli;
- lo schema di Statuto dell'Associazione denominata “*COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE ENSIEME SETTINGIANO*”, in breve “*CER ENSIEME SETTINGIANO*”, nel testo allegato alla presente deliberazione (v. allegato **5**), che consta di tredici articoli;
- lo schema di Regolamento dell'Associazione denominata “*COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE ENSIEME SETTINGIANO*”, in breve “*CER ENSIEME SETTINGIANO*”, nel testo allegato alla presente deliberazione (allegato **6**), che consta di diciotto articoli.;

Autorizzare, come per effetto del presente atto autorizza, il Sindaco pro tempore del Comune di Settingiano, in qualità di legale rappresentante dell'Ente, a sottoscrivere gli atti sopra approvati aderendo come membro partecipante alla “*FONDAZIONE ENERGIE D'INSIEME*”, in breve

“*FONDAZIONE INSIEME*”, con sede in Catanzaro alla Via Abruzzi nr. 34, Codice Fiscale 97112320797, Partita Iva 03916270790;

Autorizzare, altresì, come per effetto del presente atto autorizza, il Sindaco pro tempore del Comune di Settingiano, in qualità di legale rappresentante dell’Ente, a sottoscrivere gli atti sopra approvati, aderendo come Socio Fondatore dell’Associazione, e ad adottare ogni determinazione conseguenziale a porre il Comune di Settingiano parte attiva (assetto attivo) nella Comunità Energetica, secondo quanto disciplinato dallo Statuto dell’Associazione testé approvato;

Demandare al Responsabile dell’Area Tecnico - Manutentiva del Comune di Settingiano ogni e qualsiasi ulteriore adempimento di natura gestionale di specifica pertinenza inerente e conseguente l’avvenuta adozione del presente deliberato, compreso, in linea e in conformità alla legislazione di settore, la definizione degli aspetti logistici relativi alla piena attuazione di quanto contenuto nel presente provvedimento, compreso la concessione, a favore della “*FONDAZIONE INSIEME*” e in comodato d’uso gratuito, di immobile (locale/ufficio) di proprietà comunale che lo assumerà (la medesima Fondazione) quale delegazione, il tutto nel rispetto e in conformità alle specifiche disposizioni contenute nel codice civile che regolano e disciplinano l’istituto del comodato;

Demandare, altresì, alla Responsabile dell’Area Finanziaria di questo Ente ogni e qualsiasi ulteriore adempimento di natura gestionale di specifica attribuzione inerente e conseguente l’avvenuta adozione del presente deliberato, compresa, previa assunzione da parte del competente Ufficio Tecnico Comunale del necessario provvedimento di spesa, l’emissione dei mandati di pagamento finalizzati al versamento della somma di **euro 8.000,00** (diconsi, **euro ottomila/00**), a copertura dei costi iniziali di gestione della CER , nonché della quota di adesione come membro partecipante alla Fondazione pari a **€ 2.850,00** (diconsi, **euro duemilaottocentocinquanta/00**), e, in ultimo, disporre gli adeguamenti ai piani economico-finanziari pluriennali dell’Ente per conformarli alla presente deliberazione;

DEMANDARE, altresì, al Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Settingiano di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “*Amministrazione Trasparente*”, sottosezione di primo livello “*Provvedimenti*”, sottosezione di secondo livello “*Provvedimenti organi indirizzo - politico*”, sottosezione di terzo livello “*Delibere di Consiglio*”;

TRASMETTERE, ai fini della sua corretta esecuzione, copia del presente provvedimento, al Responsabile dell’Area Tecnico – Manutentiva e alla Responsabile dell’Area Finanziaria del Comune di Settingiano, nonché, ai fini del corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione in amministrazione trasparente, al Responsabile dell’Area Amministrativa sempre di questo Ente;

CON separata votazione espressa all’unanimità dei voti ed in forma palese, la presente deliberazione è dichiarata urgente e immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

N. 106329

DEL REP. * N. 30600

DELLA RACC. -

-----ATTO COSTITUTIVO DI-----

-----FONDAZIONE DEL TERZO SETTORE-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno duemilaventitre, il giorno nove del mese di maggio, in Catanzaro, nel mio studio in Via V. Pugliese, n.30.-----

-----9 maggio 2023-----

Innanzi a me Dott. Gianluca Perrella, Notaio in Catanzaro, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo Valentia, assistito dai signori Claudia Quaranta, nata a Catanzaro il 4 maggio 1972 ivi domiciliata in Via E. Buccarelli, n.49 e Maria Antonio Paonessa, nato a Martirano Lombardo il 25 febbraio 1959 domiciliato in Catanzaro alla via V. Pugliese, n.30, intervenuti quali testimoni a me noti ed aventi i requisiti di legge, come essi mi confermano, -----

-----sono comparsi i signori:-----

- Gennaro Palermo, nato a Lamezia Terme il 20 marzo 1986 domiciliato per la carica ove appresso il quale interviene al presente atto non in proprio ma quale Amministratore Unico e legale rappresentante della Società "NOVOTECNA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA", con sede in Catanzaro, Via Abruzzi, n.33, capitale sociale euro 60.000,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Catanzaro Crotone e Vibo Valentia 03532470790, avente i poteri di firma in virtù del vigente statuto sociale (FONDATORE)-----

-Antonio Procopio, nato a Catanzaro l'8 aprile 1972 domiciliato in Davoli alla via Manozzolo, 1, codice fiscale PRC NTN 72D08 C352Z, il quale interviene al presente atto in proprio per la carica da ricoprire ed in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della Società " NVT SPOLKA Z OGRANICZONIA ODPOWIEDZIALNOSCIA", con sede in KRACOVIA (Polonia), st Miechowska n.58, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di KRS 0000996880, avente i poteri di firma in virtù del vigente statuto sociale (FONDATORE)-----

- Salvatore Prestia, nato a Catanzaro il 1° gennaio 1954 ed ivi residente in Vico I Crotone, n. 3, codice fiscale PRS-SVT54A01C352M;-----

- Luciano Pittelli, nato a Soverato il 23 giugno 1961 ed ivi residente in Via V. Veneto, n.30, codice fiscale PTTLCN61H23I872Q;-----

- Mario Bruzzese, nato a Soverato il 19 giugno 1971 ed ivi residente in Via Giordano Bruno, n.97, codice fiscale BRZM-RA71H19I872A;-----

-Andrea Calvosa, nato a Cosenza il 4 febbraio 1973 e residente in Rende in Via Alberto della Piacentina, n.77, codice fiscale CLVNDR73B04D086P;-----

-Luigi Sabatini, nato a Catanzaro il 18 maggio 1967 e residente in Girifalco al Villaggio La Pineta, n.2, codice fiscale SBTLGU67E18C352N;-----

DOTT. GIANLUCA PERRELLA
Notaio
Catanzaro - Via V. Pugliese 30 - tel. 0961-720584 - E-mail: gperrella@notariato.it



- **Francesco Olivadese**, nato a Catanzaro il 24 settembre 1964 e residente in Girifalco al Vico I Risorgimento, n.10, codice fiscale LVDFNC64P24C352H;-----

- **William Gigliotti**, nato a Catanzaro il 17 maggio 1984 ed ivi residente Discesa Duomo, n. 3, codice fiscale GGLWLM84E17C352C;

- **Mosè Viscomi**, nato a Davoli il 20 maggio 1974 ed ivi residente in Via P. Nenni, n.19, codice fiscale VSCMS074E20D257E;-

- **Luca Scrivano**, nato a Catanzaro il 6 agosto 1972 e residente in Maida - Frazione Vena in Via Cap. G. Boca, n.11, codice fiscale SCRLCU72M06C352Z;-----

- **Luigi Rocca**, nato a Catanzaro il 2 ottobre 1958 e residente in Davoli al Viale della Repubblica I Traversa, n.15, codice fiscale RCCLGU58R02C352K, delle cui identità personale io notaio sono certo.-----

Si precisa che i signori **Salvatore Prestia, Luciano Pittelli, Mario Bruzzese, Andrea Calvosa, Luigi Sabatini, Francesco Olivadese, William Gigliotti, Mosè Viscomi, Luca Scrivano e Luigi Rocca** sopra generalizzati, intervengono al presente atto al solo fine di accettare le rispettive cariche per come meglio previsto ai successivi articoli 5 e 6.-----

I Fondatori mi richiedono di ricevere il presente atto di costituzione di una Fondazione del Terzo Settore e a tal fine dichiarano quanto segue: -----

-----**ART.1 = DENOMINAZIONE E SEDE**-----

1.1 = Viene costituita, ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e ss c.c. nonché dell'art. 4 del D.lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo settore), una Fondazione denominata **"FONDAZIONE ENERGIE D'INSIEME ETS"** in breve **"FONDAZIONE ENSIEME ETS"**.-----

L'utilizzo della locuzione ETS negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico potrà avvenire solo dopo l'iscrizione della stessa Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.-----

1.2 = La Fondazione ha la sua sede legale nel **Comune di Catanzaro**, alla via **Abruzzi, n.34**.-----

-----**ART. 2 - SCOPO, OGGETTO, ATTIVITÀ**-----

2.1 = La Fondazione persegue il beneficio comune e operando, per il bene e il progresso della Patria e dell'Umanità, in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, ambiente e territorio, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni, e di tutti i portatori di interesse in genere, per ridurre la povertà economica, sociale, culturale ed energetica e valorizzare e salvaguardare il territorio, il suo patrimonio e le sue risorse culturali, produttive, professionali, sociali in ogni campo della vita umana.-----

La Fondazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, secondo quanto previsto e concesso dall'articolo

5 del D.Lgs. 117/2017 ed in particolare svolge:-----

-interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 nonché interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, di cui alle lettere e) ed f), comma 1, dell'art. 5 del D.lgs 117/2017.-----

Detti interventi e opere avverranno anche mediante lo sviluppo, l'implementazione, la promozione, la diffusione ed il sostegno all'utilizzo delle energie rinnovabili, degli interventi di risparmio energetico, della mobilità elettrica, della condivisione delle energie e delle risorse in genere, per ridurre le emissioni inquinanti e, conseguentemente, il miglioramento della qualità della vita e della salute delle persone nella consapevolezza che lo sviluppo può e deve essere solamente quello "sostenibile";-----

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, di cui alla lettera d), comma 1, dell'art. 5 del D.lgs 117/2017;-----

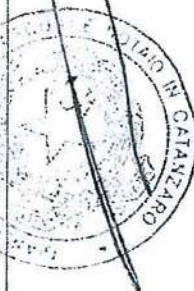
- formazione universitaria e post-universitaria, di cui alla lettera g), comma 1, dell'art. 5 del D.lgs 117/2017;-----

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, di cui alla lettera i), comma 1, dell'art. 5 del D.lgs 117/2017;-----

-formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; di cui alla lettera l), comma 1, dell'art. 5 del D.lgs 117/2017;-----

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106; di cui alla lettera p), comma 1, dell'art. 5 del D.lgs 117/2017. -----

La Fondazione opera con particolare interesse alle competenze tecnico - scientifiche, alla valorizzazione delle risorse umane e delle eccellenze del territorio, attraverso la promozione e l'orientamento dei giovani e delle famiglie verso le profes-



sioni tecniche, sostenendo le misure per lo sviluppo dell'economia e le politiche attive del lavoro, assicurando, con continuità, l'offerta formativa a qualsiasi livello, anche attraverso la messa in campo di Istituti Tecnologici Superiori (ITS) ai sensi legge nr. 99 del 15 luglio 2002, ed in relazione a figure che rispondano alla domanda proveniente dal mondo del lavoro e dal territorio di riferimento, sostenendo le misure per l'innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese.-----

La Fondazione nell'impegno di promozione e raggiungimento dei propri principi e scopi sociali, per stimolare e valorizzare il potenziale creativo, economico, sociale e culturale del territorio, ricercherà in particolare i seguenti obiettivi:-----

-fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai suoi membri e alle aree locali in cui opera, con esclusione di profitti finanziari, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile, la riduzione dei costi energetici, lo sviluppo di servizi connessi e ancillari per la mobilità elettrica;-----

-promuovere, organizzare e gestire sistemi per la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dalla Fondazione stessa e/o dai suoi membri, anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi di legge;-----

-sostenere progetti innovativi finalizzati alla produzione di energia rinnovabile a basso impatto ambientale, all'aumento dell'efficienza energetica e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, anche per la mobilità elettrica e quella condivisa (sharing) attraverso l'impiego equilibrato delle risorse del e sul territorio di riferimento;-----

-promuovere e adottare contratti di fiume, di lago e di costa, quali strumenti volontari di programmazione, progettazione territoriale strategica negoziata e fattori di resilienza, per la valorizzazione degli elementi naturalistici, culturali, produttivi, e artistici dei territori e ai fini dello sviluppo sostenibile, della tutela degli habitat e per la realizzazione della economia circolare;-----

-dare impulso alla realizzazione di progetti che provengono dalla società civile, dalle imprese e dalla Pubblica Amministrazione e che rispondono ai fabbisogni del territorio quali a titolo esemplificativo la cura, la progettazione di interventi per la valorizzazione del territorio, la gestione dei suoi beni, ricreativi, turistici, ambientali, culturali, paesaggistici;-----

-avviare e stipulare protocolli d'intesa con le scuole del territorio volti a sensibilizzare gli studenti e ad ispirare modifiche comportamentali in grado di influenzare la più ampia

comunità sociale attraverso la famiglia e gli amici, con l'obiettivo della partecipazione degli studenti alle modalità di utilizzo razionale dell'energia per la riduzione della povertà energetica e sociale;-----

-promuovere la diffusione della cultura in genere, di sostenere le misure per lo sviluppo dell'economia e le politiche attive del lavoro assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione a figure che rispondano alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato in relazione al settore di riferimento sopra indicato; -----

-sostenere l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, con particolare riferimento ai poli tecnico-professionali di cui all'articolo 13, comma 2, della legge n. 40/07, per diffondere la cultura tecnica e scientifica; "sostenere le misure per l'innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese; -----

-diffondere la cultura tecnica e scientifica e promuovere l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie verso le professioni tecniche; "stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori;---

-promuovere ed erogare anche direttamente, accanto ai tradizionali servizi di assistenza, anche servizi innovativi e qualificati e favorire processi in rete con altri servizi e strutture presenti a livello territoriale, nazionale ed internazionale; -----

-promuovere l'educazione alla cultura della responsabilità sociale d'impresa e della sostenibilità e agire a supporto delle organizzazioni attraverso l'educazione alla cultura manageriale, ai valori sociali del lavoro, dell'imprendibilità e dell'economia;-----

-organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale e organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.-----

La Fondazione svolge le proprie attività senza effettuare distinzioni, con riferimento ai soggetti fruitori, di sesso, razza, etnia, religione ed aspirazione politica e a favore, per le attività di solidarietà, di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, o componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari o, in ogni caso, in conformità alle disposizioni del Decreto legislativo del 3 luglio 2017 n. 117.

La Fondazione può svolgere attività diverse da quelle istituzionali che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.-----

L'organo amministrativo della Fondazione approva appositi regolamenti interni al fine di rendere maggiormente efficace ed

4 CATANIA



efficiente l'attività della Fondazione stessa e più agevole il raggiungimento delle finalità della medesima.-----

-----ART. 3 = FONDO DI DOTAZIONE-----

Per il perseguimento dei fini statutari della Fondazione e per garantire il suo funzionamento il patrimonio iniziale della Fondazione o Fondo di Dotazione è pari ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00) versati mediante due distinti bonifici bancari disposti rispettivamente dai soci Fondatori su Intesa SanPaolo S.p.a. - Filiale di Catanzaro -il 17 aprile 2023 di Euro 25.000,00 e il 18 aprile 2023 di Euro 25.000,00 intestati alla costituenda Fondazione, il cui attestato di avvenuto deposito si allega sub "A".-----

Nel caso di estinzione o di scioglimento, per qualsiasi causa, della Fondazione, il patrimonio dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri ENTI DEL TERZO SETTORE, secondo le disposizioni statutarie e dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata A/R o secondo le modalità stabilite dal D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.----

-----ART. 4 = ESERCIZIO FINANZIARIO-----

L'esercizio economico e finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno, ed il primo il 31 dicembre 2023.-----

-----ART. 5 = NOMINA DEL PRIMO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-----

I Fondatori eleggono, per il primo esercizio, quali componenti del Consiglio di Amministrazione i signori:-----

- Salvatore Prestia, sopra generalizzato, quale Presidente; --
- Luciano Pittelli sopra generalizzato, quale Segretario e Tesoriere;-----
- Mario Bruzzese sopra generalizzato, quale Consigliere;-----
- Andrea Calvosa, sopra generalizzato, quale Consigliere;-----
- Luigi Sabatini, sopra generalizzato, quale Consigliere. ----

Tutti qui presenti e nominati in quota Fondatori, cittadini italiani, con la sottoscrizione del presente atto accettano la relativa carica, che durerà fino all'approvazione del primo bilancio di esercizio (anno 2023), dichiarando di non trovarsi in alcuno dei casi di ineleggibilità, interdittiva e/o incompatibilità previsti dalla legge.-----

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la legale rappresentanza della Fondazione. Egli viene fin d'ora autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento della Fondazione presso le competenti Autorità e quelle intese all'acquisto da parte della Medesima della Personalità Giuridica nonché della qualifica di Ente del Terzo Settore ai sensi del D.lgs del 3 luglio 2017 n. 117 (Codice

del Terzo Settore) con la prevista iscrizione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nonché a compiere qualsiasi ulteriore modifica richiesta al fine di adeguare lo statuto, infra allegato, per l'iscrizione nei Registri competenti. -----

--ART.6 = NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO - REVISORE LEGALE --

I Fondatori eleggono, per il primo esercizio l'Organo di Controllo nonché Revisore legale dei Conti i signori:-----

- Francesco Olivadese, (Presidente);-----

- William Gigliotti, (Consigliere); -----

- Mosè Viscomi, (Consigliere);-----

- Luca Scrivano (Consigliere supplente);-----

- Luigi Rocca (Consigliere supplente), i quali con la sottoscrizione del presente atto accettano la carica dichiarando di non trovarsi in condizioni di ineleggibilità, interdittiva e/o incompatibilità previste dalla legge. -----

-----ART. 7 = NOMINA DIRETTORE GENERALE-----

Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione eleggono per il primo esercizio alla carica di Direttore Generale il signor Antonio Procopio, cittadino italiano, qui presente accetta la carica che avrà durata fino all'approvazione del primo esercizio con la sottoscrizione del presente atto, dichiarando di non trovarsi in alcuno dei casi di ineleggibilità, interdittiva e/o incompatibilità previsti dalla legge.-----

-----ART.8 = STATUTO-----

Per l'ordinamento, la regolamentazione, il funzionamento e le norme della Fondazione, si rimanda allo Statuto composto di n. 25 articoli, che sottoscritto a norma di legge, si allega al presente atto con lettera "B", perché ne formi parte integrante e sostanziale.-----

-----ART.9 = SPESE -----

Imposte, tasse e spese relative al presente atto sono a carico del Fondatore.-----

I Componenti dispensano me Notaio dalla lettura dell'allegato dichiarandomi di averne piena ed esatta conoscenza. -----

Richiesto, ho ricevuto il presente Atto scritto da persona di mia fiducia su quattro fogli per pagine quattordici sin qui, che ho letto, in presenza dei testimoni, ai Componenti i quali lo approvano e lo sottoscrivono alle ore diciotto e minuti trenta.-----

F.to:-----

Gennaro Palermo-----

Antonio Procopio-----

Salvatore Prestia-----

Luciano Pittelli-----

Mario Bruzzese-----

Andrea Calvosa-----

Luigi Sabatini-----

Francesco Olivadese-----

William Gigliotti-----



Mosè Viscomi-----

Luca Scrivano-----

Luigi Rocca-----

Claudia Quaranta-----

Maria Antonio Paonessa-----

Gianluca Perrella-----



COSTITUENDA FONDAZIONE - RICEVUTA DI DEPOSITO FONDO DI DOTAZIONE

Deposito n. _____

In relazione al suddetto deposito effettuato per la costituzione della Fondazione

Denominazione/Ragione Sociale	FONDAZIONE ENERGIE D'INSIEME - IN BREVE FONDAZIONE ENSIEME
Sede Legale	CATANZARO VIA ABRUZZI, 34
Oggetto Sociale	SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E TERRITORIO, PROMOZIONE E GESTIONE DELL'COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI - ART. 5 D. Lgs. n. 117/201
Capitale Sociale conferito in denaro	Euro 50.000

si attesta che il seguente soggetto nella qualità di Presidente e legale rappresentante della Costituenda Fondazione:

Cognome	PRESTIA		
Nome	SALVATORE		
Nazionalità	ITALIANA	Sesso (M/F)	M
Luogo di nascita	CATANZARO	Provincia	CZ
Data di nascita	01/01/1954	Codice Fiscale	PRSSVT54A01C352M
Residenza	CATANZARO - VICO I CROTONI NR. 3		
Domicilio (se diverso da residenza)	//		
Documento d'identità	C.I.	n.	AS6047706
Rilasciato da	COMUNE DI CATANZARO	Data di rilascio	26/04/2013

☐ per conto proprio

☒ per conto della persona giuridica sotto riportata

Denominazione/Ragione Sociale	FONDAZIONE ENERGIE D'INSIEME – IN BREVE FONDAZIONE ENSIEME		
Sede Legale	CATANZARO VIA ABRUZZI NR. 34		
Partita IVA		Codice Fiscale	

ha/hanno oggi versato presso le nostre casse, ai sensi e per gli effetti dell'articolo

- ☐ 2342 c.c. (per la costituzione di società per azioni)
☐ 2454 c.c. (per la costituzione di società in accomandita per azioni)
☐ 2464 c.c. (per la costituzione di società a responsabilità limitata)

la somma di euro 50.000,00 corrispondente al 100 % per cento del FONDO DI DOTAZIONE in denaro, per conto del sottoscrittore/dei sottoscrittori di seguito indicati e per la quota a fianco di ciascuno specificata:

Cognome e nome, oppure Denominazione/Ragione Sociale	Luogo e data di nascita, eventuale cittadinanza	Codice Fiscale	Residenza, oppure Sede Legale	Percentuale di FONDO DI DOTAZIONE (%)
NOVOTECNA SOCIETA' BENEFIT A RSP. LIMITATA		03532470790	VIA ABRUZZI, 33 88100 CATANZARO ITALIA	50%
NVT SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA		6772484863	MIECHOWSKA 5B/1 30-055 KRAKÓW POLAND	50%

(*) deve essere indicato, per ciascun socio, la percentuale dell'intero FONDO DI DOTAZIONE rappresentata dall'importo versato (ad esempio, versamento di 10.000 euro per un capitale sociale di 100.000 euro: deve essere indicato 10 per cento)

Il deposito è regolato dalle seguenti norme:

1. Le somme depositate verranno consegnate agli amministratori della società, oppure a soggetto a ciò appositamente autorizzato nell'atto costitutivo, previa produzione di certificato dell'ufficio del registro delle imprese - rilasciato in data recente e comunque non anteriore ad un mese - attestante che la società è stata iscritta e si trova nel pieno e libero possesso dei suoi diritti; da tale certificato devono altresì risultare le generalità degli amministratori in carica con la specificazione di quelli muniti della rappresentanza sociale e delle relative modalità di firma.
2. In caso di mancata iscrizione della società nel registro delle imprese, le somme depositate verranno restituite ai sottoscrittori congiuntamente, decorati almeno novanta giorni dalla stipulazione dell'atto costitutivo (o dal rilascio delle eventuali autorizzazioni prescritte dall'art. 2329, n. 3., c.c.), dietro presentazione di:
 - a. dichiarazione da parte del notaio presso cui è stato stipulato l'atto costitutivo che precisi la situazione determinatasi e, in particolare, i motivi per cui non si è proceduto all'iscrizione;
 - b. certificato dell'ufficio del registro delle imprese - rilasciato in data recente e comunque non anteriore ad un mese - ma successiva al decorso del suddetto termine di novanta giorni - attestante la non iscrizione della società nel predetto registro.
3. In tutte le ipotesi di cui ai punti precedenti, dovrà essere restituita la ricevuta in originale rilasciata dalla Banca in relazione al presente deposito oppure un estratto autentico dell'atto costitutivo, qualora la ricevuta stessa risulti allegata in originale a tale atto.
4. Nel caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della ricevuta si dovrà informare immediatamente la Banca, indicando il giorno e l'ora in cui si è verificato o è stato rilevato l'evento. Gli aventi diritto alla restituzione del deposito, nel caso in cui non siano in grado di presentare la ricevuta, devono sottoscrivere una dichiarazione che, indicando i motivi della mancata presentazione (distruzione, smarrimento o sottrazione), manlevi la Banca da ogni eventuale danno che possa derivare a qualunque titolo per aver restituito il deposito senza presentazione della ricevuta.
5. In ogni caso dovrà inoltre essere prodotta quell'ulteriore documentazione dalla Banca ritenuta necessaria per l'accertamento della legittimazione in capo ai richiedenti alla restituzione delle somme depositate.

Inoltre:

- le somme di cui al presente deposito provvisorio saranno regolate al tasso creditore nominale lordo annuo del _____, _____ %;
- contestualmente al deposito, con atto a parte, è stata pagata una commissione pari a euro _____.

CATANZARO, LI 04/04/23

luogo e data

INTESA SANPAOLO S.p.A. - 36593

Piazza Grimaldi - 88100 Catanzaro

88100 Catanzaro

timbro e firma della Banca

RIEPILOGO OPERAZIONI DAL 01/04/2023 AL 27/04/2023

S 55000/1000/00600082 *EURO* FONDAZIONE ENERGIE D'INSIEME	SALDO CONT.
- 17.04 ACCR. BEU 17.04.23 25.000,00	25.000,00
- 18.04 ACCR. BEU 18.04.23 25.000,00	50.000,00
SALDO CONTABILE AL 27.04.2023	50.000,00
DATA ULTIMO MOVIMENTO RILEVATO	18.04.2023

DETTAGLI OPERAZIONI/CAUSALI

17.04 ACCR. BEU 17.04.23 25.000,00
CHIAVE OPERAZIONE: /AH103/20230417/URMCR/002122549/
URMCR = BONIFICI DA REMOTE BANKING
COD. DISP.: 0123041742475057 CASH 60993355B5
BIQ16817250633840:2980182 VERSA. QUOTA NOVOT
ECNA S8RL FONDO DI DOTAZIONE PER COSTITUENDA
FONDAZIONE ENERGIE D'INSIEME C/O FIL. FTS V
IA FOTI, 3 89125 REGGIO CALABRIA
BONIFICO A VOSTRO FAVORE DISPOSTO DA:
MITT.: NOVOTECNA SRL
BENEF.: FONDAZIONE ENERGIE D'INSIEME
BIC. ORD.: BCITITMM
PFM:CAU:<VERSA. QUOTA NOVOTECNA S8RL FONDO DI DOTAZIONE PER COSTITUE
MOVIMENTO NON STAMPATO SU PROMEMORIA (AGM)
DESCRIZIONE AGGIUNTIVA PRESENTE
MOVIMENTO TP
MOVIMENTO DI INIZIATIVA

18.04 ACCR. BEU 18.04.23 25.000,00
CHIAVE OPERAZIONE: /AH103/20230418/URMC5/002898468/
URMC5 = SCT GESTITI SU PIATTAFORMA HUB MCT
COD. DISP.: 0123041847518582 CASH VERSA.
QUOTA NVT SP. Z O.O. FONDO D I DOTAZIONE PER
COSTITUENDA FONDAZI ONE ENERGIED'INSIEME C/O
FIL. FTS V IA FOTI, 3 89125 REGGIO CALABRIA
BONIFICO A VOSTRO FAVORE DISPOSTO DA:
MITT.: NVT SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIAL
NOSCIA
BENEF.: FONDAZIONE ENERGIE D'INSIEME
BIC. ORD.: BPKOPLPWXXX
PFM:CAU:<VERSA. QUOTA NVT SP. Z O.O. FONDO D I DOTAZIONE PER COSTITUE
MOVIMENTO NON STAMPATO SU PROMEMORIA (AGM)
DESCRIZIONE AGGIUNTIVA PRESENTE
MOVIMENTO TP
MOVIMENTO DI INIZIATIVA



INTESA SANPAOLO S.p.A. - 36598
Piazza Grimaldi Ang. Magli
88100 Catanzaro



-----STATUTO DELLA FONDAZIONE-----

-----DI PARTECIPAZIONE ENERGIE D'INSIEME ETS-----

Art. 1 Costituzione - Natura giuridica - Denominazione - Sede
E' costituita una Fondazione del terzo settore denominata
"FONDAZIONE ENERGIE D'INSIEME ETS", in breve "Fondazione EN-
SIEME ETS".-----

La Fondazione ha sede nel Comune di Catanzaro alla Via Abruzzi
n. 34. -----

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprime-
re ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, fi-
liali, o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza)
ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune
sopraindicato.-----

La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico
della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto
genere delle Fondazioni disciplinato dall'art. 14 e seguenti
del Codice Civile e dalle Leggi collegate.-----

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire uti-
li ma ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
ai sensi e per quanto previsto all'art. 5 del Decreto Legisla-
tivo n. 117/2017 e che si esplicano sia in ambito nazionale
che internazionale.-----

Art. 2 Sedi operative, Delegazioni ed Uffici-----

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti dal Consiglio
di Amministrazione sia in Italia che all'estero onde svolgere,
in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della
Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed in-
cremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed in-
ternazionali di supporto alla Fondazione stessa.-----

Art. 3 Principi, Scopi e ambiti di intervento-----

La Fondazione persegue il beneficio comune e operando, per il
bene e il progresso della Patria e dell'Umanità, in modo
sponsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di per-
sone, comunità, ambiente e territorio, beni ed attività cultura-
li e sociali, enti e associazioni, e di tutti i portatori di
interesse in genere, per ridurre la povertà economica, socia-
le, culturale ed energetica e valorizzare e salvaguardare il
territorio, il suo patrimonio e le sue risorse culturali, pro-
duttive, professionali, sociali in ogni campo della vita uma-
na.-----

La Fondazione esercita in via esclusiva o principale una o più
attività di interesse generale per il perseguimento, senza
scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di uti-
lità sociale, secondo quanto previsto e concesso dall'articolo
5 del D.Lgs. 117/2017 ed in particolare svolge:-----

-interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e
al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'u-
tilizzazione accorta e razionale delle risorse natura-
li, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di
raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e peri-

CATZARO



colosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 nonché interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, di cui alle

lettera e) ed f), comma 1, dell'art. 5 del D.lgs 117/2017.----

Detti interventi e opere avverranno anche mediante lo sviluppo, l'implementazione, la promozione, la diffusione ed il sostegno all'utilizzo delle energie rinnovabili, degli interventi di risparmio energetico, della mobilità elettrica, della condivisione delle energie e delle risorse in genere, per ridurre le emissioni inquinanti e, conseguentemente, il miglioramento della qualità della vita e della salute delle persone nella consapevolezza che lo sviluppo può e deve essere solamente quello "sostenibile";-----

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, di cui alla lettera d), comma 1, dell'art. 5 del D.lgs 117/2017;-----

- formazione universitaria e post-universitaria, di cui alla lettera g), comma 1, dell'art. 5 del D.lgs 117/2017;-----

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, di cui alla lettera i), comma 1, dell'art. 5 del D.lgs 117/2017;-----

-formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; di cui alla lettera l), comma 1, dell'art. 5 del D.lgs 117/2017;-----

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106; di cui alla lettera p), comma 1, dell'art. 5 del D.lgs 117/2017. -----

La Fondazione opera con particolare interesse alle competenze tecnico - scientifiche, alla valorizzazione delle risorse umane e delle eccellenze del territorio, attraverso la promozione e l'orientamento dei giovani e delle famiglie verso le professioni tecniche, sostenendo le misure per lo sviluppo dell'economia e le politiche attive del lavoro, assicurando, con continuità, l'offerta formativa a qualsiasi livello, anche attraverso la messa in campo di Istituti Tecnologici Superiori (ITS) ai sensi legge nr. 99 del 15 luglio 2002, ed in relazione a figure che rispondano alla domanda proveniente dal mondo del

lavoro e dal territorio di riferimento, sostenendo le misure per l'innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese.-----

La Fondazione nell'impegno di promozione e raggiungimento dei propri principi e scopi sociali, per stimolare e valorizzare il potenziale creativo, economico, sociale e culturale del territorio, ricercherà in particolare i seguenti obiettivi: --
-fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai suoi membri e alle aree locali in cui opera, con esclusione di profitti finanziari, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile, la riduzione dei costi energetici, lo sviluppo di servizi connessi e ancillari per la mobilità elettrica;-----

-promuovere, organizzare e gestire sistemi per la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dalla Fondazione stessa e/o dai suoi membri, anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi di legge;-----

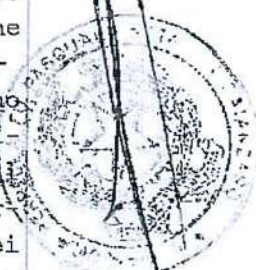
-sostenere progetti innovativi finalizzati alla produzione di energia rinnovabile a basso impatto ambientale, all'aumento dell'efficienza energetica e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, anche per la mobilità elettrica e quella condivisa (sharing) attraverso l'impiego equilibrato delle risorse del e sul territorio di riferimento;-----

-promuovere e adottare contratti di fiume, di lago e di costa, quali strumenti volontari di programmazione, progettazione territoriale strategica negoziata e fattori di resilienza, per la valorizzazione degli elementi naturalistici, culturali, produttivi, e artistici dei territori e ai fini dello sviluppo sostenibile, della tutela degli habitat e per la realizzazione della economia circolare;-----

-dare impulso alla realizzazione di progetti che provengono dalla società civile, dalle imprese e dalla Pubblica Amministrazione e che rispondono ai fabbisogni del territorio quali a titolo esemplificativo la cura, la progettazione di interventi per la valorizzazione del territorio, la gestione dei suoi beni, ricreativi, turistici, ambientali, culturali, paesaggistici;-----

-avviare e stipulare protocolli d'intesa con le scuole del territorio volti a sensibilizzare gli studenti e ad ispirare modifiche comportamentali in grado di influenzare la più ampia comunità sociale attraverso la famiglia e gli amici, con l'obiettivo della partecipazione degli studenti alle modalità di utilizzo razionale dell'energia per la riduzione della povertà energetica e sociale;-----

-promuovere la diffusione della cultura in genere, di sostenere le misure per lo sviluppo dell'economia e le politiche at-



tive del lavoro assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione a figure che rispondano alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato in relazione al settore di riferimento sopra indicato; -----

-sostenere l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, con particolare riferimento ai poli tecnico-professionali di cui all'articolo 13, comma 2, della legge n. 40/07, per diffondere la cultura tecnica e scientifica; "sostenere le misure per l'innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese; -----

-diffondere la cultura tecnica e scientifica e promuovere l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie verso le professioni tecniche; "stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori; -----
-promuovere ed erogare anche direttamente, accanto ai tradizionali servizi di assistenza, anche servizi innovativi e qualificati e favorire processi in rete con altri servizi e strutture presenti a livello territoriale, nazionale ed internazionale; -----

-promuovere l'educazione alla cultura della responsabilità sociale d'impresa e della sostenibilità e agire a supporto delle organizzazioni attraverso l'educazione alla cultura manageriale, ai valori sociali del lavoro, dell'imprendibilità e dell'economia; -----

-organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale e organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.-----

Art. 4 Servizi-----

La Fondazione, in coerenza con i propri scopi statutarî, eroga i servizi individuati e programmati, facendo ricorso in via preliminare alle prestazioni fornite dei Fondatori, ed in subordine, e qualora i Fondatori non forniscano specifici servizi, dei Partecipanti appositamente selezionati e, infine, di soggetti terzi che diano garanzia di appropriati livelli di qualità, efficienza ed efficacia nelle prestazioni secondo standard, anche etici, definiti dagli Organi della Fondazione. Agli Organi della Fondazione è consentito individuare settori di intervento e di attività che possono essere gestiti sia in forma diretta che in forma indiretta.-----

Art. 5 Attività Strumentali, accessorie e connesse-----

La Fondazione persegue le proprie finalità anche mediante attività di promozione, supporto, sviluppo ed incremento delle iniziative. La Fondazione persegue il continuo miglioramento della qualità della vita della comunità di riferimento utilizzando le risorse finanziarie e strumentali secondo i migliori criteri di efficienza, efficacia ed economicità allestendo la

mazione, turistiche e ricreative;-----

7) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori e organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti ed il Pubblico;-----

8) gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi di cui all'art. 3;-----

8) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;-----

9) istituire premi, concorsi e borse di studio;-----

10) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività commerciali ed ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità e scopi statutari.-----

Art. 6 Vigilanza-----

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.-----

Art. 7 Patrimonio-----

Il Patrimonio della Fondazione è composto:-----

- dal **fondo di dotazione** (minimo 30.000,00) costituito dai conferimenti in denaro, o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori e/o dai Partecipanti tenendo conto delle esigenze finanziarie derivanti dalla fase di start-up e dalla gestione trimestrale ordinaria a regime della fondazione nonché delle modalità di trasferimento delle risorse derivanti dai contratti di servizio;-----

- dai beni mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli provenienti da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie e quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;-----

- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Indirizzo, può essere destinata a incrementare il patrimonio;-----

- da contributi attribuiti al Patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici. Tutti detti apporti sono da imputarsi a Patrimonio sempreché in sede di erogazione siano espressamente destinati a patrimonio.-----

Art. 8 Fondo di Gestione-----

Il **Fondo di Gestione** della Fondazione, destinato al funzionamento della-----

Fondazione e alla realizzazione dei suoi scopi, è composto:---

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal Patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;-----

migliore possibile organizzazione gestionale e promuovendo continuamente l'ottimizzazione e l'adeguatezza delle risorse umane.-----

La Fondazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate negli scopi di cui all'articolo 3 del presente statuto ad eccezione di quelle connesse ovvero a titolo esemplificativo e non esaustivo:-----

1) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;-----

2) ricercare le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, anche di erogazione di servizi, da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 117 del 3 luglio 2027 (Codice del Terzo Settore - CTS) e smi; tali attività potranno essere svolte anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico; tali attività potranno essere effettuate anche attraverso piattaforme internet di Peer-to-peer Lending e crowdfounding ;-----

3) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti anche in virtù di contratti di gestione;-----

4) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;-----

5) partecipare direttamente e indirettamente, anche promuovendo la raccolta fondi su piattaforme internet di social lending/crowdfounding e/o anche come soggetto finanziatore, in progetti ed opere utili al perseguimento di scopi coerenti o analoghi a quelli della Fondazione e purché siano promossi ed implementati dai fondatori o da altri membri della Fondazione, che diano mandato ai fondatori stessi per l'esecuzione di tutte le attività coerenti con gli scopi sociali di questi ultimi; -----

6) assumere, direttamente o indirettamente, la gestione e la promozione di altre realtà/strutture assistenziali, e di for-



- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate ad incrementare il Patrimonio e il Fondo di Dotazione;-----

- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;-----

- dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Fondatori, dai Partecipanti e dai Sostenitori;-----

- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.-----

Art. 9 Esercizio Finanziario-----

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.-----

Entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio di esercizio di ciascun anno, il Consiglio di Indirizzo approva, su proposta del dell'Organo Amministrativo, i documenti programmatici previsionali per l'esercizio successivo ("Bilancio Economico di previsione").-----

Il Consiglio di Indirizzo approva, entro il 30 aprile di ciascun anno, e comunque entro i termini di legge, su proposta dell'Organo Amministrativo, il Bilancio Consuntivo dell'esercizio precedente.-----

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre ed assumere obbligazioni nei limiti delle risorse disponibili e del Bilancio approvato per l'attuazione degli obiettivi e programmi approvati.-----

Le obbligazioni, direttamente contratte dal rappresentante legale della Fondazione o da altri membri della fondazione muniti di delega, non possono eccedere le risorse disponibili; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere destinati prioritariamente alla ricostruzione del patrimonio se intaccato da perdite pregresse, e soltanto successivamente al potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.-----

È vietata anche in modo indiretto la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.-----

Art. 10 Membri della Fondazione-----

I membri della Fondazione si dividono in:-----

- FONDATORI-----

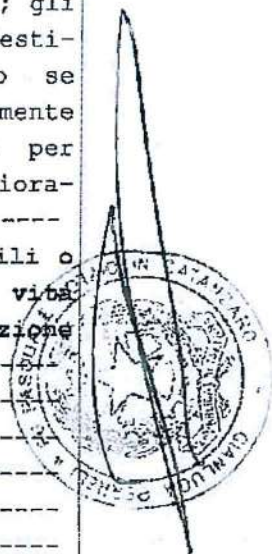
- PARTECIPANTI-----

- SOSTENITORI-----

Art. 11 Fondatori-----

Sono Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e contribuito alla dotazione del patrimonio iniziale.-----

Possono divenire Fondatori, anche successivamente alla costituzione, soggetti che contribuiscono ad incrementare il Fondo di dotazione e previo nulla osta ottenuto all'unanimità dei Fondatori tempo per tempo presenti nella Fondazione e che ab-



biano i seguenti requisiti:-----

-esclusivamente Enti o Società partecipate e/o costituite da operazioni straordinarie eseguite dalle società fondatrici (es. fusione, incorporazione, scissione, acquisto di partecipazioni rilevanti o similari);-----

-in deroga al precedente punto a), anche soggetti terzi rispetto ai precedenti, che abbiano requisiti oggettivi e/o soggettivi necessari per svolgere e/o avviare attività secondo quanto previsto dal presente statuto e/o per adeguamenti che dovessero rendersi necessari per adeguarsi alla normativa, tempo per tempo, in vigore.-----

Qualora fossero presenti membri fondatori di cui al precedente punto b) questi avranno diritto a indicare/nominare il 20% (venti per cento), arrotondato all'unità, dei membri nel Consiglio di Indirizzo e di pertinenza dei Soci Fondatori.-----

I Fondatori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento, ove emanato.-----

Art. 12 Partecipanti-----

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti tutti i soggetti Pubblici, privati e/o misti, sia in forma singola che associata, sia proveniente dal settore Profit che non-Profit, con caratteristiche oggettive e soggettive indicate dalla Fondazione, anche selezionati mediante procedure indette ed espletate dagli organi della Fondazione. I Partecipanti devono aver dato garanzia di appropriati livelli di qualità, efficienza ed efficacia nelle prestazioni secondo standard definiti in sede regolamentare con delibera inappellabile dal Consiglio d'indirizzo di cui all'art.16 su proposta del Consiglio di Amministrazione di cui all'art.18 e possedere i requisiti minimi di onorabilità, di capacità tecnica, economica e finanziaria stabiliti nella procedura e/o nel Codice Etico. Le procedure suddette devono contenere espressamente l'impegno dei soggetti aspiranti a rispettare le norme del presente Statuto e degli atti regolamentari adottati dalla Fondazione.-----

Potrà essere riconosciuta qualificazione di Partecipante solo a coloro che si impegnino a contribuire su base pluriennale al Fondo di Gestione o incrementino il Patrimonio della Fondazione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nominati tali con delibera inappellabile del Consiglio di Indirizzo, nelle forme e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d'Indirizzo. -----

La qualificazione di Partecipante durerà per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato e comunque non potrà essere inferiore al periodo occorrente alla conclusione dei progetti intrapresi di tutti i progetti all'interno dei quali il Partecipante è coinvolto, anche indirettamente (come a titolo esemplificativo, la partecipazione in soggetti che hanno richiesto/implementato/realizzato un Progetto che coinvolge la Fondazione) e che siano remunerati tutti gli stakeholders. La richiesta di adesione deve contene-

re espressamente l'impegno a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento, ove emanato.-----

Art. 13 Sostenitori-----

Possono ottenere la qualifica di "Sostenitori" le persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private e enti che condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi *una tantum* in denaro, nominati tali con delibera inappellabile del Consiglio di Indirizzo, su proposta, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Gestione, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.-----

L'Organo Amministrativo potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Sostenitori per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.-----

La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione effettuata.-----

I Sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento.-----

Art. 14 Esclusione e Recesso-----

Il Consiglio di Indirizzo, su proposta dell'Organo Amministrativo e sentito il parere del Collegio dei Revisori di Conti, in apposita sessione, decide con le maggioranze di cui al successivo articolo 18, l'esclusione di Partecipanti e dei Sostenitori per grave e/o reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non esaustiva:-----

-inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente statuto;-----

-condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;-----

-inadempimento dell'impegno di effettuare prestazioni patrimoniali.-----

Nel caso di Partecipanti costituiti da enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:-----

-estinzione a qualsiasi titolo dovuta;-----

-apertura di procedure di liquidazione;-----

-fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali; -----

-variazione della partecipazione di controllo sia diretta che indiretta dell'ente o della società fatta salva l'approvazione della maggioranza dei Fondatori.-----

Nel caso di soci Partecipanti a matrice operativa (affidatari dei servizi) selezionati mediante procedure di cui al primo e secondo comma dell'art. 12 del presente Statuto, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:-----

-al verificarsi di gravi e persistenti carenze quali-

quantitative nell'effettuazione dei Servizi, interventi ed attività affidate;-----

-al verificarsi di gravi danni, anche di immagine, alla Fondazione derivanti dalla responsabilità operative e di governance affidate al socio partecipante;-----

-la perdita, anche di uno solo, dei requisiti previsti nella procedura che comprometta l'erogazione delle prestazioni affidate;-----

-al sopraggiungere di disposizioni normative che non consentano il proseguimento del rapporto fondativo e contrattuale.-----

I Partecipanti a matrice operativa selezionati mediante procedure non possono recedere dalla Fondazione prima del termine previsto dall'art. 12 del presente Statuto pena, salvo un preavviso di 180 giorni, l'applicazione delle penali stabilite con deliberazione inappellabile del Consiglio di Indirizzo su proposta dell'Organo Amministrativo e sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti.-----

I Sostenitori possono in ogni momento recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.-----

I Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla fondazione.-----

La perdita della qualificazione di Partecipante o di Sostenitore comporta automaticamente la perdita dei diritti di rappresentatività all'interno degli Organi della Fondazione.-----

Art. 15 Organi della Fondazione-----

Sono organi della Fondazione:-----

- Il Consiglio di Indirizzo;-----

- L'Organo Amministrativo;-----

- Il Presidente della Fondazione;-----

- Il Direttore Generale;-----

- Il Collegio dei Revisori dei Conti;-----

- Le Comunità di Membri e i Comitati.-----

Tutte le cariche sono gratuite ad eccezione del Direttore Generale, dei membri dell'Organo Amministrativo e del Collegio dei Revisori dei Conti, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate.-----

Tutti i membri negli Organi della Fondazione, nominati dai Fondatori, possono essere sfiduciati e sostituiti dagli stessi, con semplice comunicazione e con un preavviso di 30 giorni. Ricevuta la comunicazione il membro sostituito avrà l'obbligo di dare proseguo alle sole attività ordinarie in corso, senza procurare nocumento alla Fondazione fino alla nomina del membro sostituto, e non potrà comunque porre in essere nuovi atti.-----

Tutti gli atti, anche interni, sottoscritti e/o autorizzati dal membro sostituito, nelle more del subentro del nuovo membro, dovranno essere avallati dal Presidente dell'Organo della Fondazione di cui il membro sostituito era parte o, qualora ad

essere sostituito era il Presidente dell'Organo stesso dal membro anziano nominato dai Fondatori nello stesso Organo. --

Art. 16 Consiglio di Indirizzo-----

Il Consiglio di Indirizzo è composto da un minimo di tre e fino ad un massimo di 11 membri, sempre dispari. La composizione del Consiglio sarà la seguente:-----

- il 70% dei consiglieri saranno nominati dai Fondatori: ciascun Fondatore nominerà un numero in ragione della quota versata del fondo di gestione e secondo quanto indicato all'art. 11.-----

- il 30% verrà scelto dai Partecipanti sino ad un massimo di tre membri complessivamente.-----

I conteggi vengono effettuati approssimando all'unità (si approssima per difetto qualora il calcolo rendano il valore 0,5, come ad esempio 1,5 si approssima all'unità, 2,5 si approssima a 2 unità, e così via). -----

I membri riservati ai Partecipanti, in ragione delle percentuali sopra indicate, verranno individuati, scelti e proposti ai Fondatori che potranno accettare la proposta o potranno rigettarla, anche per singoli soggetti proposti, a proprio insindacabile giudizio richiedendo ulteriori proposte.-----

Il Presidente della Fondazione sarà in ogni caso membro del Consiglio di Indirizzo-----

I membri del Consiglio di Indirizzo restano in carica tre esercizi, sino all'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato.-----

Il membro del Consiglio di Indirizzo che senza giustificato motivo non partecipa a tre riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.-----

In tal caso come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere si deve provvedere alla sostituzione nel rispetto delle designazioni di cui al primo comma. Il sostituto così nominato resterà in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Indirizzo.-----

Qualora il numero dei Consiglieri sia inferiore a tre il Consiglio si intende decaduto e dovrà essere ricostituito ai sensi del presente Statuto.-----

Il Consiglio di Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dall'Organo Amministrativo e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.-----

In particolare, provvede a:-----

- stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività della Fondazione;-----

- individuare su proposta dell'Organo Amministrativo e/o del Direttore Generale, se nominato, gli ambiti di intervento ed i servizi di cui all'art. 4 e 5 del presente Statuto;-----

- approvare su proposta dell'Organo Amministrativo e/o del



Direttore Generale, se nominato, il codice di qualità in relazione agli indici di efficacia;-----

- approvare su proposta dell'Organo Amministrativo il Regolamento relativo ai criteri per assumere la qualifica di partecipante, sostenitore;-----

- nominare o escludere su proposta dell'Organo Amministrativo i partecipanti e sostenitori ad eccezione dei primi che vengono nominati dai Fondatori;-----

- approvare i documenti programmatici previsionali per l'esercizio successivo ed il bilancio d'Esercizio predisposti dall'Organo Amministrativo;-----

- nominare al proprio interno il Presidente della Fondazione ed eventualmente il Vicepresidente;-----

- nominare i membri del dell'Organo Amministrativo;-----

- nominare i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;-----

- deliberare eventuali modifiche statutarie;-----

- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.-----

Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno 5/11 dei suoi membri senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza la convocazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.-----

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata non prima della stessa ora del giorno successivo della prima convocazione.-----

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vicepresidente, se nominato, o in subordine dal Consigliere più anziano di età tra quelli nominati dai Fondatori.-----

Delle riunioni del Consiglio di Indirizzo è redatto apposito verbale firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.-----

Le riunioni del Consiglio di Indirizzo possono tenersi tramite mezzi di audio-video conferenza, a condizione che tutti partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, di ricevere documentazione e di poterne trasmettere.-----

Art. 17 Quorum del Consiglio di Indirizzo-----

Per le deliberazioni concernenti la nomina del Presidente, l'approvazione dei documenti programmatici e previsionali e del Bilancio d'Esercizio, l'approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento della fondazione e devoluzione del patrimonio, il Consiglio delibera validamente con la presenza del 70% dei suoi membri, la maggioranza dei quali delegati dai fondatori, e con il voto favorevole della maggioranza dei pre-

senti.-----

Per qualsiasi altro argomento Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza del 51% membri, la maggioranza dei quali delegati dai fondatori, e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.-----

In seconda convocazione la riunione è valida con la presenza del 45% dei punti voto assegnati e delibera con il 51% dei presenti.-----

Art. 18 Organo Amministrativo-----

L'Organo Amministrativo è nominato dal Consiglio d'Indirizzo ed è composto da uno o cinque membri, sempre dispari, di cui uno il Presidente della Fondazione, ad eccezione del primo Organo Amministrativo che verrà nominato dai Fondatori. -----

In ogni caso la composizione dell'Organo AMMINISTRATIVO sarà la seguente:-----

- Nel caso di un membro: sarà rivestito dal Presidente della Fondazione che sarà anche Amministratore Unico della Fondazione.-----

- Nel caso di tre membri: uno sarà il Presidente della Fondazione, che sarà anche il presidente del Consiglio di Amministrazione, n. 1 in rappresentanza dei Fondatori e n. 1 in rappresentanza dei Partecipanti; -----

- Nel caso di 5 membri: uno sarà il Presidente, che sarà anche il presidente del Consiglio di Amministrazione, n. 3 in rappresentanza dei Fondatori e n. 1 in rappresentanza dei Partecipanti.-----

I membri dell'Organo Amministrativo restano in carica fino all'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono riconfermabili.-----

La veste di membro del Consiglio di Indirizzo non è incompatibile con quella di membro del Consiglio Amministrazione.-----

L'Organo Amministrativo può nominare al suo interno il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione.--

L'Organo Amministrativo provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della fondazione con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e dei Bilanci approvati dal Consiglio di Indirizzo.-----

In particolare, l'Organo Amministrativo provvede a:-----

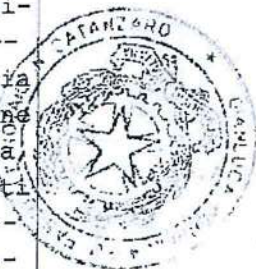
- predisporre i programmi previsionali e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo;-----

- individuare, su proposta del Direttore Generale, gli ambiti di intervento ed i servizi da proporre al Consiglio d'Indirizzo per l'approvazione;-----

- elaborare, su proposta del Direttore Generale, il codice di qualità in relazione agli indici di efficacia;-----

- approvare i regolamenti relativi all'organizzazione e funzionamento della Fondazione;-----

- nominare i Partecipanti, i Sostenitori (vedi art. 16)-----



- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;-----

- di predisporre le proposte di documenti programmatici previsionali per l'esercizio successivo e del bilancio d'esercizio da sottoporre al consiglio di indirizzo per l'approvazione.---

- individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione e procedere alla nomina dei responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto.-----

Per una migliore efficacia nella gestione l'Organo Amministrativo può delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri.-----

L'Organo Amministrativo è convocato su iniziativa del presidente o su richiesta di un terzo dei membri. Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei all'informazione di tutti i membri. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica che delibera a maggioranza dei presenti.-----

Le riunioni dell'Organo Amministrativo possono tenersi tramite mezzi di audio-video conferenza, alle condizioni di cui al precedente articolo 16.-----

Art. 19 Presidente della Fondazione-----

Il Presidente della Fondazione presiede il Consiglio di Indirizzo e lo Organo Amministrativo ed è scelto tra i membri del Consiglio di Indirizzo rappresentanti i Fondatori e da questi è accettato. Il Presidente resta in carica sino all'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere confermato.-----

Il Presidente inoltre cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente egli è sostituito dal Vicepresidente ove nominato.-----

Il Presidente della Fondazione nomina il Direttore Generale sentito il parere del Consiglio di Amministrazione.-----

Al Presidente è conferita la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa, o giurisdizionale.-----

Il Presidente relativamente ai poteri previsti dal presente statuto ha piena autonomia decisionale, poteri di firma e di delega nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo della Fondazione e degli stanziamenti approvati dal Consiglio di Indirizzo della medesima.-----

Il Presidente, secondo quanto indicato nell'art. 15, può essere sfiduciato dai fondatori in qualsiasi momento senza che alcuna opposizione possa essere levata da alcuno. In tale situazione dovrà essere nominato un nuovo membro, in quota fondatori, e si procederà alla nomina del nuovo Presidente. Dalla comunicazione di sostituzione il Presidente in prorogatio potrà

esclusivamente svolgere attività ordinarie interne e senza impatto economico verso terzi soggetti quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, sottoscrivere contratti, mandati di pagamento di alcun genere, assegnare commesse per lavori o servizi o altro.-----

Art. 20 Direttore Generale-----

Il Direttore Generale è nominato dal Presidente della Fondazione, sentito il parere dell'Organo Amministrativo, fra una rosa di esperti predisposta dai Fondatori. Il Direttore Generale resta in carica sino all'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina ed è rinnovabile.-----

Il Direttore Generale è responsabile operativo della Fondazione, partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione. Risponde del proprio operato innanzi agli organi collegiali della Fondazione. Egli, in particolare:-----

- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché all'organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione e procedendo alla verifica dei risultati;-----

- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del-----

Consiglio di Indirizzo, nonché agli atti del Presidente;-----

- cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'Indirizzo e del Consiglio di Gestione;-----

- predispone budget previsionali;-----

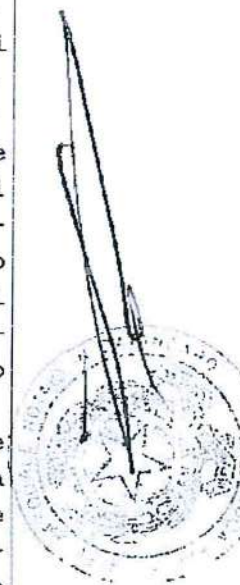
- nomina esperti per settori di intervento ovvero comitati tecnici.-----

Art. 21 Collegio dei Revisori dei conti-----

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da uno a tre membri, sempre dispari, effettivi di cui uno con funzioni di presidente e due supplenti. Tra i membri effettivi e supplenti del Collegio almeno uno deve essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili. Due dei membri effettivi, tra cui il Presidente del Collegio, ed uno dei membri supplenti sono nominati dai Fondatori in ragione delle quote versate del Fondo di Gestione. Gli altri membri sono nominati dai Partecipanti.-----

Il Collegio dei Revisori è organo contabile della Fondazione e vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte dei documenti programmatici previsionali come definiti dal Regolamento interno di Contabilità e Gestione della Fondazione nonché del Bilancio d'esercizio redigendo apposite relazioni ed effettua tutte le verifiche previste dalla normativa vigente. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito Libro delle Adunanze e Deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti.-----

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica



fino all'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.-----

Art 22 Collegio dei Proviviri-----

Tutte le controversie relative al presente Statuto, aventi ad oggetto rapporti tra i membri della Fondazione, tra le Comunità di Membri e/o i Comitati, e tra questi e la Fondazione stessa o i suoi organi, come pure quelle all'interno degli organi della Fondazione o delle Comunità di Membri e/o dei Comitati e tra gli organi stessi, saranno risolte esclusivamente dal Collegio dei Proviviri che sarà all'uopo costituito per dirimere la controversia. IL Collegio sarà composto da tre membri che dovranno essere nominati uno da ciascuna parte ed il terzo dai fondatori. Il soggetto o il membro che solleva la controversia (ricorrente) dovrà formalizzarla per iscritto all'organo amministrativo, indicando nella medesima comunicazione la controparte interessata, le motivazioni della controversia e tutti gli atti e la documentazione che, a proprio giudizio, ne legittimano l'azione, indicando anche il nome del Proviviro, che dovrà essere anch'esso membro, anche Sostenitore, della Fondazione da lui nominato per farne valere le ragioni ed allegandone la relativa nomina e conferimento nella stessa di Procura con rappresentanza a gestire la controversia. L'Organo Amministrativo dovrà attivarsi, entro 30 giorni, a notificare quanto ricevuto alla controparte citata (resistente) copia di tutti gli atti ricevuti disponendo che entro il termine di 30 giorni il ricorrente comunichi il nome del membro del Collegio dei Proviviri di sua spettanza. Qualora la parte resistente sia la Fondazione stessa o uno dei suoi organi, il Presidente nominerà il membro dello Collegio dei Proviviri. Nel caso in cui una delle parti rifiuti o trascuri di nominare il proprio membro di riferimento tale membro verrà nominato dai fondatori, assieme a quello di propria competenza ai sensi del presente statuto a che il collegio sia validamente composto da 3 membri e deliberi a maggioranza.-----

Il Collegio dei Proviviri nominato per la specifica controversia decide ex bono et aequo senza particolari formalità procedurali, ferma fin d'ora l'inappellabilità del lodo pronunciato in alcuna sede. Il lodo dovrà contenere le specifiche per dirimere la controversia ed i tempi ed i modi di esecuzione.-----

Art 23 Comunità di Membri e Comitati-----

Possono essere istituite all'interno della Fondazione Comunità di Membri e/o Comitati, anche per necessità degli organi della Fondazione, con varie funzioni e finalità, per specifici progetti, a termine o a tempo indeterminato, su base locale o nazionale o internazionale o altro ancora.-----

I Comunità di Membri e/o i Comitati devono essere formati esclusivamente da membri della Fondazione.-----

Qualora la costituzione di Comunità di membri e/o Comitati vengano istituite sulla istanza di membri della Fondazione, e non dagli Organi della Fondazione, almeno tre di loro, dovranno

no presentare formale richiesta all'organo amministrativo dichiarandone le finalità, le regole di gestione interne, per mezzo di uno specifico Statuto e/o regolamento interno, qualora non predisposto o adattabile quanto già emanato dalla Fondazione, il quale dovrà essere approvato dagli organi della Fondazione.

Due o più di Comunità di membri e/o Comitati potranno fondersi tra loro.

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, sono sin d'ora istituibili:

-Comunità Energetiche Rinnovabili (CER): potranno essere costituite su base locale (ad esempio Comunale) e/o in funzione degli impianti a fonte rinnovabile già realizzati (cosiddetta "prossimità"), secondo quanto indicato e previsto del Titolo IV, art. 30 e 31 seguenti, del decreto legislativo 199/21 e s.m.i. e delle Regole Tecniche in vigore, delle Comunità di Membri denominate Comunità Energetiche Rinnovabili (in breve CER) ed i membri cui danno mandato con rappresentanza alla Fondazione, nella persona del Presidente Pro-tempore, di porre in essere tutti gli atti utili e necessari per lo svolgimento delle attività previste dalla norma, valutata utili e necessaria dagli organi della Comunità secondo quanto previsto dallo Statuto della CER approvato dagli organi della Fondazione a cui esplicitamente si rimanda;

-Comitato di membri della Fondazione: potranno essere costituiti su istanza di categorie omogenee di membri della Fondazione, ad esempio I membri Partecipanti o i membri soggetti Pubblici o Fondatori, specifici Comitati con finalità di individuare e proporre i propri rappresentanti negli organi sociali, ove previsto dal presente Statuto, e/o per rappresentare istanze di tali tipologie di membri agli Organi della Fondazione.

Le Comunità di Membri ed Comitati, in ogni caso, organi consultivi della Fondazione e non hanno potere di voto all'interno degli organi della Fondazione ma hanno diritto di partecipare, per tramite del loro rappresentante, alle adunanze dell'Organo Amministrativo e/o del Consiglio di Indirizzo allorché vengono esaminate decisioni e/o istanze da queste avanzate e ad impegnare la Fondazione in progetti approvati con specifica delibera degli Organi della Fondazione stessa e conformi al presente statuto.

Art. 24 Scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, per qualsiasi causa, della Fondazione, il patrimonio dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti Del Terzo Settore, secondo le disposizioni statutarie e dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta che



l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata A/R o secondo le modalità stabilite dal D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.----

Art. 25 Clausola di Rinvio-----

Per quanto non previsto dal presente Statuto si osservano le disposizioni del Codice civile e in particolare le disposizioni contenute nel D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii. (Codice del Terzo Settore).-----

F.to:-----

Gennaro Palermo-----

Antonio Procopio-----

Claudia Quaranta-----

Maria Antonio Paonessa-----

Gianluca Perrella-----

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN PIU' FOGLI
MUNITA DELLE PRESCRITTE FIRME, ED AI SUOI ALLEGATI,
NEI MIEI ROGITI CHE SI RILASCI A RICHIESTA DELLA PARTE,
PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE, IN CORSO DI REGISTRAZIONE.
CATANZARO, 10 maggio 2023





IL SISTEMA ENSIEME:

APP. B

***CODICE ETICO DELLA
FONDAZIONE ENERGIE D'INSIEME
(IN BREVE FONDAZIONE ENSIEME)***

SOMMARIO DEL CODICE ETICO

Pagina

1. PREMESSA.	3
2. FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE	3
3. VALORI ETICI	3
3.1. Legalità	3
3.2. Rispetto e lealtà	4
3.3. Non discriminazione e tutela della dignità umana	4
3.4. Diligenza e Professionalità	4
3.5. Onestà, integrità e trasparenza	4
4. CRITERI DI CONDOTTA NELLA GESTIONE DEI RAPPORTI	5
4.1. Criteri generali di condotta	5
4.1.1. Tracciabilità e correttezza dei flussi finanziari	5
4.1.2. Trasparenza e accuratezza delle informazioni	5
4.2. Criteri di nomina degli Organi della Fondazione	6
4.2.1. Requisiti di professionalità	6
4.2.2 Criteri di Ineleggibilità	7
4.2.3 Incompatibilità e decadenza	8
4.3 Rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità	8
4.4. Rapporti con dipendenti	10
4.4.1. Selezione del personale ed assunzioni	10
4.4.2. Tutela del lavoro e responsabilità	11
4.4.3. Tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro	11
4.4.4. Tutela dei beni aziendali e sistemi informatici	11
4.5 Erogazione dei contributi	12
4.6. Rapporti con i fornitori	12
4.6.1. Scelta del fornitore.	13
4.6.2. Stile di comportamento nella relazione con i fornitori	13
4.7. Rapporti con intermediari finanziari	13
4.8. Omaggi, regalie, ospitalità e altre forme di benefici	13
4.9. Rapporti con controparti e riservatezza delle informazioni	14
4.10 Trattamento delle informazioni	14
4.10.1. Rapporti con i media	15
4.10.2. Tutela della Privacy	15
4.11. Imparzialità e conflitti di interessi	16
5. ATTUAZIONE E CONTROLLO	16
5.1. Diffusione e formazione	16
5.2. Collegio dei Probiviri e competenze	16
5.3. Segnalazioni	17
5.4. Sanzioni	17

1. PREMESSA

La Fondazione di Energie d'Insieme persegue scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo culturale, sociale, scientifico e umano del territorio di riferimento, così come individuato dal suo Statuto, e svolge la propria attività nell'interesse generale delle comunità nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale.

La Fondazione, nel perseguire i propri fini istituzionali, si ispira ai principi di solidarietà, legalità, imparzialità ed uguaglianza, ed opera seguendo regole di trasparenza nel rispetto della riservatezza, di cortesia e disponibilità.

2. FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Codice Etico della Fondazione Energie d'Insieme (di seguito anche "Fondazione Ensieme", "Fondazione" o "Ente") enuncia i principi valoriali - etici, civili e umani – cui la Fondazione ispira la propria azione nel perseguimento delle finalità istituzionali.

Il Codice Etico (di seguito anche il "**Codice**") integra i principi dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, nonché i regolamenti interni e definisce la responsabilità di ogni partecipante all'organizzazione della Fondazione. La sua applicazione è tesa a garantire la trasparenza, la correttezza, l'imparzialità e la legalità delle attività connesse a qualsiasi titolo all'azione della Fondazione e alla cui osservanza e condivisione sono tenuti i Destinatari dello stesso.

Il Codice contiene altresì i criteri di condotta alla cui osservanza e condivisione sono tenuti coloro che compongono gli Organi Statutari, i dipendenti (persone legate da un rapporto di lavoro subordinato, compresi i dirigenti) e i collaboratori interni (quali i collaboratori a progetto, gli stagisti e i lavoratori interinali/somministrati) della Fondazione, nonché i designati dalla Fondazione negli organi amministrativi e di controllo negli enti partecipati, controllati e collegati (di seguito, i "**Destinatari**").

È dovere di tutti i Destinatari di conoscere il contenuto del Codice, di astenersi dal tenere condotte non compatibili con lo stesso o che possano compromettere la reputazione e l'immagine della Fondazione e di contribuire attivamente alla sua attuazione.

Sono inoltre tenuti rispetto dei principi valoriali del Codice coloro che a vario titolo entrano in relazione con la Fondazione sulla base di rapporti negoziali (consulenti, fornitori, appaltatori, ecc.) ovvero agiscono in nome e/o per conto della Fondazione sulla base di un mandato o di altro rapporto contrattuale, ivi compresi i beneficiari delle erogazioni, ai quali la Fondazione fornisce un'adeguata informativa.

3. VALORI ETICI

3.1. Legalità

Il rispetto della legge e dei regolamenti vigenti, dello statuto e delle disposizioni e procedure interne, nonché del presente Codice, è un principio imprescindibile per la Fondazione. I Destinatari evitano, pertanto, di intrattenere rapporti con chi non intenda adottare e rispettare tale principio. La violazione non può in nessun caso essere giustificata dalla realizzazione di un interesse della Fondazione o dal conseguimento di un vantaggio per la stessa.

La Fondazione si impegna ad operare con le istituzioni e le autorità pubbliche con massima correttezza, lealtà e con spirito di collaborazione.

3.2. Rispetto e lealtà

La Fondazione richiede ai Destinatari rispetto e lealtà, valori imprescindibili per addivenire ad un rapporto di fiducia reciproca, sia nella vita lavorativa, sia all'interno che all'esterno della Fondazione.

3.3. Non discriminazione e tutela della dignità umana

La Fondazione rispetta i diritti fondamentali delle persone con le quali a qualunque titolo interagisce, tutelandone l'integrità fisica e morale e garantendo pari opportunità. La Fondazione scoraggia ogni forma di discriminazione basata su età, sesso, orientamento sessuale, stato di salute, razza, nazionalità, estrazione culturale, opinioni politiche e credenze religiose e garantisce, in particolare, ai dipendenti ed ai collaboratori ambienti di lavoro sicuri e salubri e condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale.

La Fondazione promuove e tutela la dignità umana in tutte le sue manifestazioni e adotta, per quanto riferibile alle proprie competenze, le più idonee misure per la salvaguardia della personalità individuale, anche indirettamente non sostenendo organizzazioni che non condividano i medesimi valori o che abbiano finalità di terrorismo o di criminalità organizzata.

3.4. Diligenza e Professionalità

La Fondazione richiede ai Destinatari di operare sempre con la professionalità, la competenza e la diligenza necessarie per contribuire al perseguimento delle finalità istituzionali con esperienze e saperi adeguati alla natura dei compiti affidati e alle funzioni esercitate, adoperando il massimo impegno nel conseguimento degli obiettivi assegnati, operando nell'interesse dell'Ente e perseguendo obiettivi di efficacia ed efficienza.

3.5. Onestà, integrità e trasparenza

Tutte le attività realizzate in nome e per conto della Fondazione sono improntate al rispetto dei principi di onestà, integrità e trasparenza e sono condotte con lealtà e senso di responsabilità, correttezza e in buona fede. L'Ente si impegna a garantire correttezza, completezza, accuratezza, uniformità e tempestività nella gestione e comunicazione delle informazioni aziendali, evitando pertanto comportamenti ingannevoli da cui si possa trarre indebito vantaggio.

La Fondazione si impegna a far sì che ogni operazione e transazione sia legittima, lecita, autorizzata, correttamente registrata e sia possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento.

I Destinatari del Codice sono tenuti, nello svolgimento della propria attività, a dare informazioni chiare, complete, trasparenti ed accurate, in modo da permettere alle controparti di assumere decisioni consapevoli in merito alle relazioni da intrattenere con la Fondazione stessa.

4. CRITERI DI CONDOTTA NELLA GESTIONE DEI RAPPORTI

La Fondazione promuove il dialogo e il confronto con tutti coloro che si riconoscono nei propri valori etici, in modo da comprendere e tenere conto adeguatamente delle loro attese.

Ogni Destinatario conforma la propria attività nei confronti degli stakeholder nella più rigorosa osservanza dei valori etici, in particolare di autonomia, responsabilità, trasparenza e completezza delle informazioni, professionalità e qualità, nel rispetto reciproco.

La Fondazione instaura un sistema di relazioni tendenti a creare stabili rapporti basati su reciproche relazioni di fiducia, con le comunità e le istituzioni delle aree in cui opera.

4.1. Criteri generali di condotta

4.1.1. Tracciabilità e correttezza dei flussi finanziari

I membri degli Organi Statutari, i Dipendenti ed i Collaboratori della Fondazione sono tenuti ad osservare rigorosamente le leggi, le politiche e le procedure aziendali in qualsiasi transazione economica che li veda coinvolti, assicurando la piena tracciabilità dei flussi finanziari in entrata ed in uscita e la piena conformità alle leggi in materia di antiriciclaggio.

In particolare, chi opera presso la Fondazione si impegna ad evitare implicazioni in operazioni anche solo potenzialmente idonee a favorire il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite, agendo nel pieno rispetto della normativa antiriciclaggio.

Per evitare di dare o ricevere denaro in modo indebito e simili, i Dipendenti ed i Collaboratori della Fondazione, in tutte le loro attività, devono rispettare i seguenti principi in merito alla documentazione e conservazione delle registrazioni:

- tutti i trasferimenti fatti da o a favore della Fondazione devono essere accuratamente ed integralmente registrati nei libri contabili e nelle scritture obbligatorie;
- tutti i pagamenti devono essere effettuati direttamente ai destinatari e devono trovare la propria causale unicamente nelle attività contrattualmente formalizzate e/o deliberate dalla Fondazione;
- non devono essere create registrazioni false, incomplete o ingannevoli e, non devono essere depositati fondi in conti personali o non appartenenti alla Fondazione;
- non deve essere fatto alcun uso non autorizzato dei fondi o delle risorse della Fondazione;
- non deve essere effettuato alcun pagamento in contanti o con mezzi di pagamento al portatore per importi superiori all'importo di volta in volta individuato dalla normativa antiriciclaggio.

4.1.2. Trasparenza e accuratezza delle informazioni

L'efficienza delle relazioni interpersonali esige la trasmissione di rapporti informativi veritieri ed accurati. Ciò vale indistintamente per le relazioni interne (con colleghi, collaboratori, responsabili o Organi statutari) e per le relazioni esterne, siano esse commerciali (con enti beneficiari, fornitori o partner) o istituzionali (pubblica amministrazione o autorità giudiziaria).

Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

In particolare, a tutti i soggetti che partecipano alla formazione dei dati contenuti nei bilanci, nelle relazioni e in tutte le comunicazioni sociali viene richiesto di mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza, collaborazione e rispetto delle norme di legge nonché dei regolamenti vigenti al fine di fornire un'informazione veritiera e corretta in merito alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione.

I Destinatari concorrono, secondo le loro specifiche attribuzioni, alla realizzazione ed al mantenimento di un sistema contabile, efficace ed efficiente, idoneo a garantire veridicità, completezza e tempestività d'informazione, sia all'interno che all'esterno della Fondazione. A tal fine, ogni operazione o transazione deve essere correttamente e tempestivamente rilevata e registrata nel sistema di contabilità aziendale, secondo i criteri indicati dalla legge e sulla base dei principi contabili applicabili; ogni operazione o transazione deve essere legittima, autorizzata, verificabile, coerente e congrua. Affinché la contabilità risponda ai requisiti di veridicità, completezza e trasparenza, deve essere conservata agli atti della Fondazione un'adeguata e completa documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- l'accurata rilevazione e registrazione contabile di ciascuna operazione;
- l'immediata determinazione delle caratteristiche e delle motivazioni alla base della stessa;
- l'agevole ricostruzione formale e cronologica dell'operazione.

Ciascuna registrazione contabile deve riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto. Pertanto, è compito dei Dipendenti e dei Collaboratori a ciò deputati fare in modo che la documentazione di supporto sia facilmente reperibile e ordinata secondo criteri logici e in conformità alle norme dell'Ordinamento interno.

In mancanza di adeguata documentazione di supporto e formale autorizzazione, Dipendenti e Collaboratori non possono effettuare pagamenti nell'interesse e per conto della Fondazione.

I Dipendenti ed i Collaboratori - nella misura in cui siano a ciò deputati - che vengano a conoscenza di omissioni, falsificazioni o trascuratezze nelle registrazioni contabili o nelle documentazioni di supporto sono tenuti a darne informazione all'Ente.

4.2. Criteri di nomina degli Organi della Fondazione

I membri degli Organi della Fondazione devono possedere idonei requisiti onorabilità e professionalità ivi compresi quelli relativi alla verifica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità.

4.2.1. Requisiti di professionalità

I componenti del Consiglio di indirizzo, dell'Organo di Revisione e di revisione/controllo devono essere individuati con l'esclusiva finalità di favorire il buon funzionamento della Fondazione, il perseguimento degli scopi statuari, la rappresentatività degli interessi connessi ai settori d'intervento della Fondazione, tra persone che:

- abbiano acquisito conoscenze specialistiche nei settori di intervento della Fondazione, ovvero in settori funzionali o utili per il funzionamento e la vita della stessa, attestate dalla avvenuta iscrizione in albi professionali, dallo svolgimento di attività imprenditoriale o accademica, di insegnamento superiore, di funzioni dirigenziali o direttive in enti pubblici o privati per almeno un biennio;
- ovvero abbiano acquisito significativa e comprovata esperienza e conoscenza del territorio, tale da conferire particolare autorevolezza e garantire l'adeguatezza ai compiti da svolgere, nei settori rilevanti di intervento della Fondazione.

4.2.2. Criteri di ineleggibilità

Non può essere eletto, designato o nominato membro del Consiglio di indirizzo, Presidente della Fondazione, Vice Presidente della Fondazione, membro dell'Organo Amministrativo, membro del Collegio dei revisori se eletto, designato o nominato decade:

- a. chi non è cittadino italiano;
 - b. chi non è in possesso dei requisiti di professionalità di cui al precedente art. 1;
 - c. chi ricopre o abbia ricoperto nei 12 funzioni di amministrazione, controllo e direzione nella in Enti, pubblici e/o privati, nelle controllate o partecipate che svolgono attività concorrente a quelle della fondazione e/o dei fondatori.
 - d. chi ha svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa, ovvero a procedura di amministrazione straordinaria a meno che non siano decorsi cinque anni dalla data di adozione dei relativi provvedimenti senza che siano intervenute altre cause di ineleggibilità;
 - e. chi è componente il Comitato dei Garanti di cui all'articolo 9 del presente Regolamento.
- Sono ineleggibili per difetto dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 4, lett. g) del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153:

- a. l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b. coloro che sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c. coloro che sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per reato non colposo;
- d. coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste al precedente comma lettera c), salvo il caso di estinzione del reato;
- e. coloro che sono stati condannati al risarcimento danni alla Fondazione per dolo o colpa grave;

- f. coloro che si trovano in conflitto d'interessi concreto, attuale e personale con particolare riferimento a situazioni di contenzioso pendente;
- g. coloro che sono stati dichiarati decaduti e non sia ancora decorso un quinquennio dalla data di dichiarazione.

4.2.3. Criteri di Incompatibilità e decadenza

È incompatibile la carica di componente il Consiglio di indirizzo per chi si trovi in una delle seguenti situazioni:

- 1. dipendenti dell'amministrazione cui compete la vigilanza sulla Fondazione;
- 2. coloro che ricoprono cariche o funzioni in altre Fondazioni anche di fatto concorrenti;
- 5. coloro che ricoprono la carica di amministratore delle organizzazioni con le quali la Fondazione abbia rapporti organici e permanenti;
- 6. coloro che ricoprono cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzioni di direzione di società concorrenti della società conferitaria o di società del suo gruppo;
- 7. coloro che svolgono funzioni di controllo nell'ente designante nonché coloro che detengono con l'ente rapporti di collaborazione occasionale diversi da quelli professionali specifici;
- 8. coloro che in qualsiasi momento perdono i requisiti di previsti dallo statuto e dai regolamento della fondazione.

I casi di incompatibilità sopra riportati sono riferibili anche ai componenti il Comitato di gestione, dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Revisione.

Qualora in corso del mandato conferito al componente di uno degli Organi della Fondazione si verifichi una delle cause di Incompatibilità e/o Inelegibilità, la mancata comunicazione o la mancata rimozione della causa entro trenta giorni dal suo verificarsi determina la decadenza.

Il componente di uno degli organi della Fondazione che senza giustificato motivo non intervenga per tre volte consecutive alle riunioni del rispettivo organo decade dalla carica.

La decadenza opera immediatamente con dichiarazione dell'organo di appartenenza.

4.3. Rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ed autorità garanti e di vigilanza, i soggetti coinvolti sono tenuti alla massima trasparenza, chiarezza e correttezza al fine di instaurare un rapporto di massima professionalità e collaborazione.

Per impedire che possano essere compromesse l'integrità e la reputazione della Fondazione, è necessario che vengano monitorati e documentati i contatti con la Pubblica Amministrazione ed autorità garanti e di vigilanza

I rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere gestiti soltanto dai soggetti a ciò delegati o incaricati.

Più specificamente - fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni, interne e di legge - relativamente all'erogazione dei contributi:

- non è consentito offrire alcuna utilità in denaro, beni o servizi a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o a loro parenti salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore;
- si considerano atti di corruzione sia i pagamenti illeciti fatti direttamente dalla Fondazione o da loro dipendenti, sia i pagamenti illeciti fatti tramite persone che agiscono per conto della Fondazione;
- si proibisce di offrire o di accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore di valore per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione;
- quando è in corso una qualsiasi trattativa, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, il Destinatario incaricato non deve cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione, né deve assecondare condizionamenti e pressioni volti a determinare decisioni della Fondazione non in linea con i dettami dello Statuto, delle disposizioni normative interne e del presente Codice;
- se la Fondazione utilizza un soggetto "terzo" per essere rappresentata nei rapporti verso la Pubblica Amministrazione, si dovrà prevedere, nel contratto che regola i rapporti tra le parti che tale soggetto "terzo" si attenga alle indicazioni previste dal presente Codice;
- la Fondazione non dovrà farsi rappresentare, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, da un consulente o da altro soggetto "terzo" quando da questa rappresentanza possano sorgere conflitti d'interesse;
- nel corso di una trattativa, richiesta o rapporto commerciale con la Pubblica Amministrazione non vanno intraprese (direttamente o indirettamente) azioni che possano avvantaggiare dipendenti della Pubblica Amministrazione a titolo personale.

Nei confronti degli esponenti della Pubblica Amministrazione e di autorità garanti e di vigilanza vale quanto segue:

- non sono ammesse pratiche di corruzione, attiva o passiva, o comportamenti collusivi di qualsiasi natura ed in qualsiasi forma nell'ambito dei rapporti con tali esponenti (ad es. per la richiesta e gestione di autorizzazioni, permessi, in occasione di attività di accertamento ed ispezione, durante attività di rendicontazione di qualsiasi natura).
- non è consentito offrire direttamente o indirettamente denaro o utilità di qualsiasi tipo o compiere atti di cortesia in favore di esponenti della Pubblica Amministrazione allo scopo di influenzarli nell'espletamento dei loro doveri e/o trarne indebito vantaggio. Sono consentiti atti di cortesia di modico valore o comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti né da potere essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi indebiti e/o in modo improprio.

Le comunicazioni, le segnalazioni e le risposte a richieste inviate agli organi di controllo e alle autorità pubbliche di vigilanza devono essere predisposte nel rispetto dei principi di completezza, integrità, oggettività, trasparenza e tempestività.

È vietato esporre fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare con mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti da comunicare alle autorità ed è severamente vietato ostacolare consapevolmente, in qualsiasi forma, le funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza e degli organi di controllo nell'espletamento delle attività istituzionali di verifica.

I Destinatari dovranno astenersi dall'indurre i soggetti chiamati a testimoniare davanti alle Autorità Giudiziarie a non fornire le dichiarazioni richieste, ovvero a fornire delle informazioni o delle dichiarazioni non veritiere.

Nessuno deve tentare di persuadere altri a fornire informazioni false o ingannevoli alle Autorità competenti

L'Ente impone ai Destinatari di offrire la massima disponibilità e collaborazione nei confronti di chiunque venga a svolgere ispezioni e controlli per conto degli Enti e delle Autorità preposte.

È vietato distruggere o alterare registrazioni, verbali, scritture contabili e qualsiasi tipo di documento, mentire o fare dichiarazioni false alle Autorità competenti.

4.3. Rapporti con dipendenti

La Fondazione garantisce un ambiente di lavoro dignitoso e rispettoso per tutti, dove chiunque sia in grado di sapere quali siano le aspettative e sia valorizzato rispetto alle competenze. Previene qualsiasi tipo di violenza, molestia, offesa sessuale, personale o comportamento indesiderato che violi la dignità della persona.

L'integrità fisica e morale è considerata valore primario della Fondazione che garantisce condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale, in ambienti di lavoro sicuri e salubri, secondo le norme in tema di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. La Fondazione si impegna a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi, promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i dipendenti e collaboratori ed operando per preservare, soprattutto con azioni preventive, la salute e la sicurezza dei dipendenti e collaboratori.

Ogni dipendente e collaboratore non deve esporre gli altri a rischi e pericoli che possano provocare danni alla salute e all'incolumità fisica, ricordando che ciascun lavoratore è responsabile e deve agire con l'obiettivo di garantire una gestione efficace della sicurezza e della salute dell'ambiente di lavoro.

Tutto il personale deve considerare il rispetto delle norme del Codice come parte essenziale delle obbligazioni contrattuali nell'ambito del rapporto di fiducia e di fedeltà. In tale senso, in particolare l'obbligo di fedeltà, comporta per ogni dipendente il divieto di assumere occupazioni, di qual si voglia forma o natura alle dipendenze di terzi, senza la preventiva autorizzazione scritta della Fondazione e/o di svolgere attività comunque contrarie agli interessi e al Codice della Fondazione. Se un dipendente dovesse prendere servizio presso un ente potenzialmente beneficiario dei contributi della Fondazione, anche a seguito di autorizzazione, l'ente non potrà ricevere alcuna forma di finanziamento diretto dalla Fondazione.

4.3.1. Selezione del personale ed assunzioni

La valutazione del personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati rispetto a quelli attesi e alle esigenze dell'Ente, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, pubblicità e delle pari opportunità al trattamento per tutti i soggetti interessati, evitando forme di favoritismo, nepotismo e clientelismo e nel pieno rispetto delle competenze e capacità dei candidati. Le informazioni richieste sono strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti dal profilo professionale e psicoattitudinale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato.

La Fondazione individua metodi e strumenti specifici dandone adeguata pubblicità al fine di assicurare la massima oggettività e imparzialità al trattamento in ogni fase del processo di selezione.

Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro; non è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare ovvero l'impiego di personale privo di regolare permesso di soggiorno. Alla costituzione del rapporto di lavoro ogni lavoratore riceve accurate informazioni relative a:

- caratteristiche della funzione e delle mansioni da svolgere;
- elementi normativi e retributivi, come regolati dal contratto collettivo nazionale di lavoro;
- norme e procedure da adottare al fine di evitare i possibili rischi per la salute associati all'attività lavorativa. Tali informazioni sono presentate al lavoratore in modo che l'accettazione dell'incarico sia basata su un'effettiva comprensione.

4.3.2. Tutela del lavoro e responsabilità

I diritti dei lavoratori sono garantiti da una gestione attiva da parte dell'Ente che assicura il costante rispetto sia della persona che delle condizioni di lavoro. La Fondazione garantisce la libertà di associazione dei lavoratori e riconosce il diritto alla contrattazione collettiva.

4.3.3. Tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro

La Fondazione si impegna a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi e la conoscenza ed il rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e protezione, promuovendo ed esigendo comportamenti responsabili da parte di tutti i dipendenti e collaboratori –nonché da parte degli Appaltatori, nei relativi ambiti di competenza- ed operando per preservare e migliorare, soprattutto con azioni preventive, le condizioni di lavoro, la salute e la sicurezza dei lavoratori.

L'Ente si impegna anche a garantire la tutela delle condizioni di lavoro nella protezione dell'integrità psico-fisica del lavoratore e nel rispetto della sua personalità morale, evitando che questa subisca illeciti condizionamenti o indebiti disagi.

4.4. Tutela dei beni aziendali e sistemi informatici

Ciascun Destinatario è direttamente e personalmente responsabile della protezione e conservazione dei beni, fisici ed immateriali e delle risorse siano esse materiali o immateriali, affidategli per espletare i suoi compiti, nonché all'utilizzo delle stesse in modo conforme all'interesse sociale.

Ciascun Destinatario è tenuto ad utilizzare i beni aziendali (quali telefoni, pc, Internet/intranet, fotocopiatrici, macchine, utensili, ecc.) ad esso affidati operando con diligenza e farne uso esclusivamente per le attività lavorative in modo appropriato e conforme nell'interesse della Fondazione, adoperandosi affinché i terzi non ne facciano un uso improprio.

L'utilizzo dei sistemi informatici e delle banche dati della Fondazione deve avvenire esclusivamente per l'attività lavorativa di competenza, nel rispetto della normativa vigente e sulla base dei principi di correttezza e onestà. A tale scopo ogni Destinatario è responsabile del corretto utilizzo delle risorse informatiche a lui assegnate così come dei codici di accesso ai sistemi stessi. È vietato introdursi abusivamente in sistemi informatici protetti da misure di sicurezza così come procurarsi abusivamente o diffondere codici di accesso a sistemi e danneggiare informazioni, dati e programmi informatici.

In nessun caso è consentito utilizzare i beni aziendali e, in particolare, le risorse informatiche e di rete della Fondazione per finalità contrarie a norme imperative di legge, all'ordine pubblico o al buon costume, nonché per commettere o indurre alla commissione di reati o comunque all'odio razziale, all'esaltazione della violenza o alla violazione dei diritti umani.

A nessun dipendente è consentito effettuare registrazioni o riproduzioni audiovisive, elettroniche cartacee o fotografiche di documenti aziendali, salvi i casi in cui tali attività rientrino nel normale svolgimento delle funzioni affidategli.

4.5. Erogazione dei contributi

L'attività istituzionale della Fondazione è disciplinata attraverso specifiche procedure e linee guida che, nel rispetto della legge e in attuazione dei principi dello Statuto, indicano le modalità procedurali di selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare più idonee ad assicurare la trasparenza delle scelte, l'efficienza nell'impiego delle risorse e l'efficacia nel conseguimento degli obiettivi. Costituisce dovere di servizio il pieno rispetto di tali procedure e linee guida.

La Fondazione non eroga contributi, sotto qualsiasi forma, a partiti, movimenti, comitati e organizzazioni politiche.

I beneficiari devono impiegare i fondi ottenuti per le finalità deliberate dalla Fondazione. Al fine di massimizzare l'efficacia delle politiche di erogazione, la Fondazione struttura un sistema di monitoraggio e controllo volto a verificare il corretto svolgimento dell'intervento e a misurare la portata del risultato diretto e indotto ottenuto.

Nessuna attività istituzionale verrà intrapresa o proseguita con controparti di cui sia anche solo sospettata l'appartenenza o la contiguità ad organizzazioni criminali, o che siano sospettati di agevolare in qualsiasi forma, anche occasionale, l'attività di organizzazioni criminali.

4.6. Rapporti con i fornitori

4.6.1. Scelta del fornitore

I processi di selezione e scelta dei fornitori, nel rispetto di quanto indicato nello Statuto, e la determinazione delle condizioni di acquisto devono essere effettuati sulla base di una valutazione obiettiva e trasparente che tenga conto, tra l'altro, di competenze, competitività, qualità, correttezza, rispettabilità, reputazione e prezzo. In particolare, i Collaboratori della Fondazione addetti a tali processi sono tenuti a:

- non precludere ad alcun fornitore, in possesso dei requisiti richiesti, la possibilità di competere alla stipula di offerte, adottando nella scelta della rosa dei candidati criteri oggettivi e documentabili;
- verificare l'esistenza dei requisiti di affidabilità ed onorabilità in capo ai fornitori, prima dell'instaurazione della relazione contrattuale degli stessi, nonché il mantenimento, nel corso del rapporto contrattuale, di tali requisiti;

Particolare impegno sarà profuso dall'Ente nella verifica dei doverosi requisiti di onorabilità ed affidabilità in capo alle controparti (quali ad esempio Collaboratori, Fornitori, Consulenti, Appaltatori).

4.6.2. Stile di comportamento nella relazione con i fornitori

I processi di acquisto, nel rispetto di quanto indicato nello Statuto, sono improntati alla ricerca del massimo valore per la Fondazione, alla concessione delle pari opportunità per ogni fornitore ; sono inoltre fondati su comportamenti precontrattuali e contrattuali tenuti nell'ottica di un'indispensabile e reciproca lealtà, trasparenza e collaborazione.

Più in particolare, i compensi e/o le somme corrisposte agli assegnatari di incarichi di natura professionale dovranno essere adeguatamente proporzionati all'attività svolta, anche in considerazione delle condizioni di mercato.

È vietato subire qualsiasi forma di condizionamento da parte di terzi estranei alla Fondazione per l'assunzione di decisioni e/o l'esecuzione di atti relativi alla propria attività lavorativa.

Qualora un Destinatario riceva da un fornitore proposte di benefici, deve immediatamente riferire al proprio superiore.

4.7. Rapporti con intermediari finanziari

La Fondazione, per il raggiungimento dei propri obiettivi di gestione del patrimonio, può avvalersi delle prestazioni professionali di intermediari autorizzati, scelti con procedure trasparenti e imparziali e in base a criteri rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione.

La scelta e la gestione del rapporto è disciplinata da apposite disposizioni interne.

4.8. Omaggi, regalie, ospitalità e altre forme di benefici

I componenti gli organi statuari, i dipendenti e i collaboratori della Fondazione devono astenersi dall'accettare o offrire omaggi, regalie e altre forme di benefici che non abbiano un

valore simbolico (oppure che non rientrino nella normale cortesia di rapporti) e che potrebbero essere interpretati come finalizzati ad ottenere o ricevere un trattamento di favore o ad influenzare, anche indirettamente, le decisioni degli interlocutori. Omaggi non conformi a quanto precede devono essere rifiutati o restituiti.

Inoltre, è in ogni caso vietato accettare omaggi in denaro di qualunque entità essi siano, offrire omaggi a dipendenti pubblici o pubblici ufficiali, nonché sfruttare la propria posizione professionale per pretendere o farsi promettere benefici di qualsiasi genere.

Atti di cortesia sono consentiti purché di modico valore o comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti, o tali da poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi indebiti e/o in modo improprio.

Nel caso in cui i componenti gli organi statuari, i dipendenti e i collaboratori della Fondazione ricevano omaggi di valore non facilmente stimabile o di non modico valore, o di modico valore ma ripetutamente durante l'anno, questi dovranno darne tempestiva comunicazione all'Ente.

4.9. Rapporti con controparti e riservatezza delle informazioni

Ogni Destinatario, in conformità alla normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, opera - in ossequio alle misure minime di sicurezza - per ridurre rischi di dispersione dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.

I Destinatari, nell'ambito delle proprie competenze, sono tenuti ad operare nel rispetto della normativa vigente in materia di manipolazione del mercato, abuso di informazioni privilegiate, riciclaggio di denaro e strumenti finanziari provenienti da attività illecite, e ogni altra disposizione di legge al riguardo.

In particolare, è fatto divieto ai Destinatari di utilizzare o comunicare ad altri, se non formalmente legittimati, per legge o ragioni di servizio, le informazioni finanziarie privilegiate (ovvero le informazioni al momento ignote al pubblico tali da influenzare l'andamento del prezzo di azioni, strumenti finanziari e altri titoli).

I Destinatari devono avere cura di evitare rivelazioni involontarie, astenendosi da ogni esternazione in luogo pubblico o in presenza di terzi. Solo il Presidente della Fondazione, o persona da lui espressamente delegata, è autorizzato a comunicare pubblicamente informazioni di carattere istituzionale che attengono alla Fondazione.

Tutti gli obblighi di riservatezza permangono anche dopo la cessazione dei rapporti con la Fondazione.

4.10. Trattamento delle informazioni

Tutte le informazioni che non siano di pubblico dominio relative alla Fondazione, o ad altri soggetti, di cui un Destinatario sia a conoscenza per ragione delle proprie funzioni o comunque in virtù del rapporto con la Fondazione, devono considerarsi riservate ed essere utilizzate solo per lo svolgimento della propria attività lavorativa. Pertanto, deve essere posta la massima attenzione per evitare l'utilizzo per promuovere o favorire interessi propri o di

altri. È inoltre imposto ai Destinatari l'obbligo di non rivelare a terzi, salvo quando la divulgazione è autorizzata dalla Fondazione o prevista da leggi o disposizioni, le informazioni acquisite o di cui comunque siano venuti a conoscenza nello svolgimento della propria attività. La riservatezza deve essere mantenuta anche dopo l'incarico presso la Fondazione.

I Destinatari non possono altresì utilizzare eventuali informazioni privilegiate e di carattere confidenziale per effettuare operazioni personali direttamente o indirettamente, anche per interposta persona, per conto proprio o per conto di terzi. Non è inoltre possibile consigliare o sollecitare qualsiasi terzo, al di fuori del proprio ambito lavorativo, ad effettuare operazioni su strumenti finanziari che se effettuati a titolo personale dai Destinatari, rientrerebbero nella definizione di cui sopra.

4.10.1. Rapporti con i media

Le informazioni che vengono diffuse dalla Fondazione sono complete, trasparenti, comprensibili ed accurate. Solo il Presidente della Fondazione, o persona da lui espressamente delegata, è autorizzato a rapportarsi con i media. La Fondazione, salvo le specifiche esigenze di riservatezza, per la tutela dei soggetti con cui intrattiene rapporti, instaura una collaborazione con gli organi di informazione nel rispetto dei reciproci ruoli. I rapporti con la stampa sono gestiti esclusivamente dai soggetti a ciò espressamente delegati. I Destinatari sono tenuti al rispetto di tali procedure e non possono divulgare informazioni alla stampa senza la necessaria delega della Fondazione.

4.10.2. Tutela della Privacy

La Fondazione garantisce, in conformità alle disposizioni di legge e alle normative comunitarie, la riservatezza dei dati personali e delle informazioni in suo possesso e predispone regolamenti interni, sistemi informativi e idonee procedure volti a garantire il trattamento, la gestione interna e la comunicazione all'esterno di tali informazioni.

I Dipendenti e gli incaricati rendono noti all'interessato le finalità e modalità del trattamento, la natura obbligatoria o meno del conferimento dei dati, i soggetti a cui i dati possono essere comunicati, l'ambito di diffusione, i suoi diritti e gli estremi identificativi del titolare e del responsabile, se designato, del trattamento, fornendo idonea informativa e richiedendo, in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari, il consenso dell'interessato.

I dati sensibili e i dati giudiziari, come definiti dalla normativa vigente, verranno trattati in conformità alle autorizzazioni tempo per tempo impartite dal Garante per la protezione dei dati personali.

I dati oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati o dell'autorizzazione al loro trattamento, gli stessi devono essere distrutti.

Infine, la Fondazione non esegue, sulla base dei dati registrati e trattati, alcuna profilazione o utilizzo a fini promozionali degli stessi.

4.11. Imparzialità e conflitti di interessi

Gli Organi Statutari, i Dipendenti ed i Collaboratori devono assicurare che ogni decisione sia presa nell'interesse dell'Ente, il quale ribadisce la propria indipendenza e si impegna ad evitare conflitti di interessi. Tutti i Destinatari devono, pertanto, evitare situazioni o qualsivoglia attività che possa condurre a conflitti di interesse tra le attività economiche personali o familiari e le mansioni ricoperte, tali da inficiare la capacità di assumere decisioni, anche agli Organi statutari dei quali non fanno direttamente parte, in modo imparziale ed obiettivo.

I Destinatari devono evitare ogni abuso della propria posizione con lo scopo di conseguire indebiti vantaggi per sé o per altri. Nei rapporti tra l'Ente ed i terzi, i Destinatari devono agire secondo norme etiche e legali, gestendo i rapporti senza ricorrere a mezzi illeciti. È per questo non tollerata qualunque pratica di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni di vantaggi personali per sé o per altri. È fatto obbligo di riferire immediatamente e dettagliatamente, al proprio superiore, se dipendente, o al referente interno, se soggetto terzo, qualsiasi informazione che possa far presumere una situazione di potenziale conflitto con gli interessi della Fondazione ed il soggetto in conflitto dovrà astenersi dal compimento o dalla partecipazione ad atti che possano recare pregiudizio alla Fondazione ovvero comprometterne l'immagine.

5. ATTUAZIONE E CONTROLLO

5.1. Diffusione e formazione

La Fondazione si impegna a portare a conoscenza dei Destinatari il Codice mediante apposite attività di comunicazione secondo i mezzi e le procedure ritenuti più idonei. Il Codice è disponibile sul sito www.fondazione-insieme.org

A tal fine la Fondazione s'impegna a divulgare il presente Codice e a porre in essere le opportune iniziative volte a spiegarne il contenuto.

Ciascun Dipendente, in occasione di rapporti con terzi è tenuto ad informarli degli obblighi imposti dal presente Codice richiedendone il rispetto e deve informare il proprio Responsabile di qualsiasi condotta di terzi contraria al presente Codice o comunque idonea ad indurre Dipendenti in violazioni del presente Codice.

5.2. Collegio dei Probiviri e competenze

La Fondazione individua nell'Organo Amministrativo, l'organo preposto al monitoraggio del presente Codice Etico. Tale organo ha il compito di:

- monitorare le iniziative relative alla conoscenza del Codice;
- vigilare sull'effettiva osservanza del Codice, verificando la coerenza tra i comportamenti concretamente tenuti dai singoli ed i principi, le norme e gli standard generali di comportamento previsti dal documento;
- suggerire eventuali modifiche, aggiornamenti ed integrazioni per la revisione del

Codice, da sottoporre al Comitato di gestione;

- ricevere ed analizzare le segnalazioni di violazione del Codice eventualmente facendosi parte attiva e attivando il Collegio dei Probiviri che valurerà per le conseguenti decisioni in ordine all'eventuale instaurazione di procedimenti disciplinari nei casi di accertata violazione del Codice Etico, previa adeguata istruttoria.

Il Collegio del Collegio dei Probiviri è composto da tre membri e opererà secondo quanto prescritto dallo Statuto.

Eventuali dubbi applicativi connessi al presente Codice devono essere tempestivamente comunicato all'Organo Amministrativo che sottoporrà la questione ad un Collegio dei Probiviri.

Ogni modifica e/o integrazione del Codice dovrà essere apportata e approvata con le stesse modalità adottate per la sua approvazione iniziale.

5.3. Segnalazioni

La violazione o il sospetto di violazione del Codice Etico dovranno essere tempestivamente segnalati in forma scritta, utilizzando la casella di e-mail fondazione-insieme@legalmail.it. Tali Segnalazioni dovranno essere precise e circostanziate e riconducibili ad un definito evento o area. Le segnalazioni, che non potranno essere anonime, verranno valutate assicurando la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge. Le segnalazioni presentate in buona fede non potranno comportare ripercussioni negative ai danni del segnalante anche nel caso in cui le stesse dovessero risultare infondate.

Fermo restando il rispetto di ogni tutela prevista dalla legge o dai contratti collettivi, ciascun Dipendente ha comunque facoltà di inoltrare richieste di chiarimenti, di presentare reclami o di riferire notizie di potenziali violazioni del presente Codice al proprio Responsabile, il quale provvederà ad indagare anche ascoltando l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione. Qualsiasi richiesta di chiarimenti, reclamo o notizia sarà mantenuta strettamente riservata.

5.4. Sanzioni

Ferme restando le sanzioni previste da provvedimenti normativi per violazioni di disposizioni in essi contenute, la Fondazione adotterà nei confronti dei Destinatari che abbiano tenuto comportamenti contrari alle indicazioni del Codice, sanzioni da irrogarsi secondo il criterio di proporzionalità, in base alla gravità ed intenzionalità dell'infrazione commessa, tenendo anche conto dell'eventuale reiterazione, degli inadempimenti e/o violazioni commesse.

Per i dipendenti il rispetto del Codice Etico è parte integrante delle condizioni che regolano i rapporti di lavoro nella Fondazione e ogni violazione al presente Codice comporterà l'adozione di provvedimenti disciplinari, proporzionati alla gravità o recidività della mancanza o al grado della colpa, nel rispetto delle disposizioni contenute nei contratti di lavoro applicabili.

In caso di violazione delle norme del presente Codice da parte di membri del Consiglio di indirizzo, dell'Organo Amministrativo e del Collegio dei Revisori, dovrà essere informato senza indugio l'organo di rispettiva appartenenza che provvederà ad adottare gli opportuni provvedimenti

e, nei casi di gravi infrazioni, convocherà il Consiglio di Indirizzo per le valutazioni e misure necessarie.

Per quanto riguarda gli altri Destinatari del Codice, la violazione delle disposizioni ivi incluse comporta l'adozione di provvedimenti proporzionati alla gravità o recidività della mancanza o al grado della colpa, sino alla risoluzione dei contratti in essere con gli stessi per giusta causa, ovvero per inadempimento dei soggetti sopra indicati, nonché alla richiesta di risarcimento degli eventuali danni procurati.

L'osservanza del presente Codice costituisce parte integrante delle obbligazioni contrattuali dei Dipendenti della Fondazione, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2104 del Codice Civile.

La violazione del presente Codice può costituire inadempimento contrattuale e/o illecito disciplinare e, se del caso, può comportare il risarcimento dei danni eventualmente derivanti alla Fondazione da tale violazione, in conformità alla vigente normativa ed ai contratti collettivi come di volta in volta applicabili.



IL SISTEMA ENSIEME:

APP. D

Modello Atto Costitutivo della CER

ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE
"Comunità Energetica Rinnovabile Ensieme XXXXXX"
in breve "CER ENSIEME XXXXXX"

L'anno il giorno del mese di, tra:

- FONDAZIONE ENERGIE D'INSIEME (di seguito "Fondazione ENSIEME" o "Fondazione"), con sede in Catanzaro alla Via Abruzzi nr. 34, C. Fiscale 97112320797 e P. Iva 0391627070, in persona del Presidente pro tempore, Avv. Prestia Salvatore, nato a Catanzaro in data 01/01/1954, CF PRSSVT54A01C352M;
- Comune di XXXXXX, in persona del Sindaco pro-tempore, Sig., nato a in data, CF, autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del,

si conviene e si stipula quanto segue.

Art.1

I predetti dichiarano di voler costituire, come effettivamente costituiscono, un'associazione non riconosciuta autonoma ed a partecipazione aperta e volontaria, senza scopo di lucro, che viene denominata "Comunità Energetica Rinnovabile Ensieme XXXXXX", in breve "CER ENSIEME XXXXXX", di seguito *Associazione*.

Art. 2

La sede dell'*Associazione* "CER ENSIEME XXXXXX" è sita in alla via presso sede Municipale/delegazione Municipale del Comune di XXXXXX concessa in uso gratuito dalla Fondazione alla CER per come autorizzato con delibera degli organi della Fondazione nr. del ed allegata al presente Atto Costitutivo.

Art. 3

L'*Associazione*, nel rispetto della normativa vigente in materia, ha come oggetto la realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili previste dall'art. 42-bis del Decreto-legge 162/2019, convertito nella Legge 28 febbraio 2020 n. 8, dall'art.31 del D. lgs n.199/2021 di attuazione della Direttiva 2018/2001, c.d. RED II, sulla promozione dell'uso di energia, e all'art. 2 della Legge Regionale 19 novembre 2020, n. 25 "Promozione dell'istituzione delle Comunità energetiche da fonti rinnovabili" e dalle altre disposizioni vigenti in materia.

L'obiettivo dell'*Associazione* è di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai suoi membri e alle aree locali in cui opera la comunità, piuttosto che profitti finanziari, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici degli associati all'interno degli ambiti territoriali dalla normativa sopra richiamata.

In particolare, l'*Associazione* ha come scopo:

- la promozione di attività mirate alla produzione, lo scambio, l'accumulo e la cessione di energia rinnovabile ai fini dell'autoconsumo e per la riduzione della povertà energetica e sociale, nonché per la realizzazione di forme di efficientamento e di riduzione dei prelievi energetici dalla rete;
- l'organizzazione della condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dall'associazione stessa ai sensi dell'art. 1, lett. o) dell'Allegato A alla Delibera ARERA n. 318/2020, anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di associati o di terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi degli associati come clienti.

L'*Associazione* potrà, inoltre, svolgere anche le seguenti attività:

- sostenere progetti innovativi finalizzati alla produzione di energia rinnovabile a basso impatto ambientale, all'aumento dell'efficienza energetica e alla costruzione di sistemi

sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, attraverso l'impiego equilibrato delle risorse del territorio di riferimento;

- promuovere e adottare contratti di fiume, di lago e di costa, quali strumenti volontari di programmazione, progettazione territoriale strategica negoziata e fattori di resilienza, per la valorizzazione degli elementi naturalistici, culturali, produttivi, e artistici dei territori e ai fini dello sviluppo sostenibile, della tutela degli habitat e per la realizzazione della economia circolare nella Regione;
- avviare e stipulare protocolli d'intesa con le scuole inserite nell'*Associazione* volti a sensibilizzare gli studenti e ad ispirare modifiche comportamentali in grado di influenzare la più ampia comunità sociale attraverso la famiglia e gli amici. Il protocollo di intesa avrà come obiettivo la partecipazione degli studenti alle modalità di utilizzo dell'energia per la riduzione della povertà energetica e sociale;
- avviare per conto dell'*Associazione* la richiesta per l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa secondo le disposizioni vigenti;
- stipulare accordi e convenzioni con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e i gestori della rete di distribuzione, al fine di ottimizzare la gestione, l'utilizzo delle reti di energia e l'accesso non discriminatorio ai mercati dell'energia;
- la prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti.

Per il raggiungimento dei suoi la "CER ENSIEME XXXXXX " può svolgere attività connesse o accessorie o ancillari e aderire ad altri soggetti giuridici aventi finalità affini o complementari.

Nella fattispecie l'*Associazione* aderisce, come membro Partecipante, alla FONDAZIONE ENSIEME e prende atto che, con l'approvazione del presente Atto, tale adesione si esplica attraverso clausole statutarie appositamente predisposte ed autolimitazioni operative che attuano l'*identità causale* del rapporto associativo stabilito dai singoli soci, tanto nei confronti dell'*Associazione*, quanto della FONDAZIONE di cui appunto l'*Associazione* è membro Partecipante. Può inoltre svolgere attività atte al reperimento di finanziamenti e contributi finalizzate all'oggetto sociale nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

L'*Associazione*, aderisce e rende propri i principi e scopi della FONDAZIONE, la quale si propone di perseguire il beneficio comune e operando, per il bene e il progresso della Patria e dell'Umanità, in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, ambiente e territorio, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni, e tutti i portatori di interesse in genere, per ridurre la povertà economica, sociale, culturale ed energetica e valorizzare il territorio e le sue risorse culturali, produttive, professionali, sociali in ogni campo della vita umana, in ossequio agli statuti e regolamenti che la contraddistinguono e che vincolano tutti gli associati.

L'*Associazione* non può costituire l'attività commerciale e industriale principale degli associati ed è consentito ai soggetti di recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.

Art. 4

L'organizzazione e il funzionamento dell'*Associazione* sono disciplinati dalle norme dello Statuto, approvato e sottoscritto dalle parti anche in conformità con i principi ed i valori etici promossi dalla Fondazione Ensieme, che si allega al presente atto sotto la lettera "A".

L'*Associazione* prende atto di essere parte integrante del "Sistema ENSIEME", quale rete sociale unitaria fondata sul principio del perseguimento del bene comune, di cui *longa manus* è la Fondazione Ensieme.

L'Associazione, in via del tutto accessoria e marginale potrà svolgere attività commerciali, previa approvazione, di cui gli eventuali ricavi saranno impiegati a coprire i costi dell'Associazione o ad accrescere il fondo comune.

Art. 5

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno ed il primo esercizio finanziario si concluderà il 31 dicembre 2023.

Art.6

Possono essere soci tutti coloro che si trovano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore e dallo Statuto dell'Associazione.

Art.7

Il Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione si adopera a richiedere il codice fiscale, aderire formalmente alla Fondazione Ensieme ed aprire il conto corrente dell'Associazione presso un Istituto bancario.

Art. 8

Per lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione usufruirà dei mezzi finanziari provenienti dalle quote di iscrizione dei soci ed eventuali quote associative annuali, dai contributi di singoli e di enti pubblici e privati, da donazioni e lasciti, da versamenti degli associati, come meglio specificato nello Statuto.

I soci si impegnano a versare, annualmente, la quota associativa, come determinata dal Consiglio Direttivo sulla base delle risultanze del rendiconto annuale inclusi i versamenti alla Fondazione Ensieme, a titolo di rimborso dei costi relativi alle attività delegate alla Fondazione Ensieme, in forza del mandato conferitole con in presente atto, e preventivamente approvate dall'Associazione. La quota associativa relativa ai soci ordinari è fissata inizialmente in:

- I. € 100,00 (cento/00) per persone fisiche/Enti Non Commerciali Privati: a copertura anche di eventuali costi di inserimento del primo POD alla Configurazione Energetica; ulteriori € 100,00 (cento/00) per ogni POD successivo al primo;
- II. € 120,00 (centoventi/00) per tutte le altre tipologie residue: a copertura anche di eventuali costi di inserimento del primo POD a Configurazione Energetica; ulteriori € 110,00 (centodieci/00) per ogni POD successivo al primo.

Il Fondo Comune iniziale consta di euro 8.000 che saranno versati dal Comune di **XXXXXX** come da relativa delibera del Consiglio Comunale nr. del e dalle quote iniziali versate dai Soci Fondatori di euro, oltre alle quote di cui ai precedenti punti i) ed ii) per le utenze (POD) oltre la prima.

Art. 9

Con l'approvazione e la sottoscrizione del presente Atto Costitutivo, l'Associazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, e così ciascun socio della stessa all'atto di adesione, in virtù del principio di identità causale e di appartenenza al "sistema Ensieme" di cui al precedente art.3, conferiscono alla Fondazione Ensieme, in persona del legale rappresentante pro-tempore, mandato di rappresentanza esclusivo, ed irrevocabile, a svolgere, in nome e per conto, dell'Associazione, tutte le attività approvate dall'Associazione stessa e necessarie al raggiungimento del bene sociale comune, in ottemperanza agli Statuti di entrambi gli Enti (Associazione e Fondazione), quali in via esemplificativa e non esaustiva:

- presentare istanza di accesso, tenere aggiornato e gestire, in nome e per conto dell'Associazione e dei suoi Associati, tutti i processi, bandi, le manifestazioni di interesse e quant'altro ritenuto utili e/o necessarie per consentire l'accesso a tutti possibili sistemi incentivanti finalizzati alla promozione delle Comunità Energetiche e dei sistemi in

condivisione, messi in campo da sia da Enti Pubblici che Privati, sia in termini di benefici che valorizzano, incentivano e rimborsano costi e spese per l'energia condivisa, il risparmio

- energetico, la riduzione delle emissioni climalteranti, la mobilità sostenibile e i servizi ancillari o di ogni altro tipo di incentivazione, anche in conto capitale, prevista dalla normativa vigente e quelle previste e/o consentite dallo Statuto;
- incassare, in nome e per conto dell'Associazione e dei suoi associati, tutti i benefici, gli incentivi per la valorizzazione e rimborso di spese e costi sull'energia elettrica condivisa, la vendita dell'energia prodotta dagli impianti realizzati (ad esempio Ritiro dedicato) e dei servizi ancillari forniti dall'Associazione, dei contributi in conto capitale e da ogni altra attività o azione posta dall'Associazione, nell'ambito delle possibilità offerte dallo statuto;
- individuare fornitori e stipulare contratti di appalto e/o servizio, in nome e per conto dell'Associazione e dei suoi associati, sulla base dei Contratti e/o Convenzioni stipulate dalla Fondazione, secondo quanto indicato negli Statuti della stessa (art. 4 – Servizi e seguenti), per realizzare e gestire progetti, attività e quanto necessario e previsto dallo statuto dell'Associazione per ottenere benefici per i propri associati;
- dare esecuzione all'impiego delle somme, secondo quanto disposto nel Piano di riparto annuale dell'Associazione, e che questa trasmetterà alla Fondazione a seguito delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e previa approvazione dello stesso da parte della Fondazione per come previsto dagli Statuti e regolamenti della stessa; si dà atto che il piano di riparto definitivo trasmesso per l'esecuzione all'impiego delle somme dovrà considerarsi al netto di quanto dovuto dall'Associazione alla Fondazione per le attività da questa rese nonché delle quote associative e quant'altro a qualsiasi titolo dovuto.

Il mandato di rappresentanza esclusiva rimarrà, inderogabilmente in vigore, fintanto che l'Associazione aderirà come membro alla Fondazione.

Art. 10

I Soci onde dirimere eventuali questioni relative all'associazione, potranno rivolgersi al Collegio dei Probiviri istituito presso la Fondazione secondo quanto prescritto dal proprio Statuto Sociale.

Art.11

Le spese, le imposte e le tasse del presente atto sono a carico dell'Associazione.

Il presente atto viene approvato e sottoscritto dai presenti.

Firma
Comune di
Sindaco
Sig.....

Firma
Fondazione Ensieme
Avv.....

STATUTO ASSOCIAZIONE
“Comunità Energetica Rinnovabile ENSIEME SETTINGIANO”
In breve “CER ENSIEME SETTINGIANO”

Articolo 1 – Denominazione e premesse

È costituito, ai sensi dell'art 36 e seguenti del Codice civile, l'*Associazione* non riconosciuta autonoma ed a partecipazione aperta e volontaria denominata “Comunità Energetica Rinnovabile ENSIEME SETTINGIANO”, in breve “CER ENSIEME SETTINGIANO” (di seguito “CER” o “Associazione”).

L' *Associazione* aderisce alla FONDAZIONE ENERGIE D'INSIEME in breve “FONDAZIONE ENSIEME”, con sede in Catanzaro, via Abruzzi nr. 34, costituita a rogito dott. Perrella Gianluca, notaio, in data 09 maggio 2023, nr. 106329 del Rep. 30600, nel prosieguo chiamata anche “FONDAZIONE”. Tale adesione si esplica attraverso clausole statutarie appositamente predisposte ed autolimitazioni operative che attuano l'identità causale del rapporto associativo stabilito dai singoli soci, tanto nei confronti dell'Associazione, quanto della FONDAZIONE di cui appunto l'Associazione è membro Partecipante. L'Associazione – allo stesso modo della FONDAZIONE - si propone di perseguire il beneficio comune e operando, per il bene e il progresso della Patria e dell'Umanità, in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, ambiente e territorio, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni, e tutti i portatori di interesse in genere, per ridurre la povertà economica, sociale, culturale ed energetica e valorizzare il territorio e le sue risorse culturali, produttive, professionali, sociali in ogni campo della vita umana, in ossequio agli statuti e regolamenti che la contraddistinguono e che vincolano tutti gli associati.

L' *Associazione* è disciplinata dal presente Statuto, nel rispetto e nei limiti delle leggi statali e regionali, nonché degli Statuti della Fondazione ed in conformità con i principi ed i valori etici e fondanti della stessa.

L' *Associazione* prende atto di essere parte integrante del “Sistema EN-SIEME”, quale rete sociale unitaria fondata sul principio del perseguimento del bene comune, di cui *longa manus* è la Fondazione Ensieme.

Articolo 2 – Sede e durata

L' *Associazione* ha sede nel Comune di SETTINGIANO in Via _____ n. _____ per come indicato nell'atto costitutivo.

L'eventuale variazione della sede potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria degli associati e non richiederà formale variazione del presente Statuto, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L' *Associazione* opera in tutto il territorio su cui insiste la Cabina Primaria a cui afferiscono le utenze elettriche degli associati.

Articolo 3 – Statuto, finalità e attività di interesse generale

L' *Associazione* è disciplinata dal presente statuto e dei principi generali di cui in premessa. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

L' *Associazione* ha lo scopo di costituire una comunità di energia rinnovabile aperta a tutti, soggetti pubblici e privati, ai sensi dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, dell'art. 42 bis, DL 30 dicembre 2019, n. 162, dell'art.31 del D lgs n.199/2021 di attuazione della Direttiva sopra citata, c.d. RED II, dell'art.2 della legge regionale n.25/2020 e di svolgere tutte le attività da queste consentite.

L' obiettivo dell' *Associazione* è di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai suoi membri e alle aree locali in cui opera la comunità, con esclusione di profitti finanziari, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici degli associati all'interno degli ambiti territoriali delimitati ai sensi dalla normativa in materia sopra indicata.

L'*Associazione* si propone di operare in campo sociale, culturale ed istituzionale al fine di promuovere:

- la produzione, lo scambio, l'accumulo e la cessione di energia rinnovabile ai fini dell'autoconsumo e per la riduzione della povertà energetica e sociale;
- la realizzazione di forme di efficientamento e di riduzione dei consumi energetici in genere.

In particolare, sono scopi istituzionali dell'*Associazione*, da eseguirsi inderogabilmente di concerto e utilizzando gli strumenti messi a disposizione dalla Fondazione, le seguenti attività:

- costituirsi come Comunità Energetica Rinnovabile aggregando utenze private e pubbliche, che potrà essere efficacemente utilizzata anche per beneficiare degli incentivi previsti dalla normativa italiana vigente in materia, (dagli emanandi decreti attuativi del D. lgs n.199/2021) delle risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e da ogni altra fonte di risorse finanziarie;
- organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dall'associazione stessa ai sensi dell'art. 1, lett. o) dell'Allegato A alla Delibera ARERA n. 318/2020, anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di associati o di terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi degli associati come clienti;
- sostenere progetti innovativi finalizzati alla produzione di energia rinnovabile a basso impatto ambientale, all'aumento dell'efficienza energetica e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, attraverso l'impiego equilibrato delle risorse del territorio di riferimento;
- promuovere e adottare contratti di fiume, di lago e di costa, quali strumenti volontari di programmazione, progettazione territoriale strategica negoziata e fattori di resilienza, per la valorizzazione degli elementi naturalistici, culturali, produttivi, e artistici dei territori e ai fini dello sviluppo sostenibile, della tutela degli habitat e per la realizzazione della economia circolare nella Regione;
- avviare e stipulare protocolli d'intesa con le scuole del territorio volti a sensibilizzare gli studenti e ad ispirare modifiche comportamentali in grado di influenzare la più ampia comunità sociale attraverso la famiglia e gli amici, con l'obiettivo della partecipazione degli studenti alle modalità di utilizzo dell'energia per la riduzione della povertà energetica e sociale;
- avviare, rilasciando mandato con rappresentanza alla Fondazione, la richiesta per l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa;
- stipulare, rilasciando mandato con rappresentanza alla Fondazione, accordi e convenzioni con l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con GSE e i gestori della rete di distribuzione, al fine di ottimizzare la gestione, l'utilizzo delle reti di energia e l'accesso non discriminatorio ai mercati dell'energia;
- erogare qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti e purché condiviso con la Fondazione e da questo eseguito per come indicato nella Statuto della stessa.

L' *Associazione* si qualifica come ente non commerciale senza scopo di lucro e pertanto il suo patrimonio non potrà essere distribuito tra i soci, anche indirettamente, a meno che la destinazione sia imposta per legge. Tuttavia, qualora in ossequio alla realizzazione degli scopi istituzionali, si richiedesse l'attribuzione ai soci di una remunerazione economica ai loro esborsi finanziari, tali attribuzioni saranno gestite secondo legge.

Tutti gli acquisti di servizi rilevanti ovvero riguardanti l'espletamento delle proprie attività statutarie ovvero gli investimenti di ogni genere ovvero per necessità che dovessero palesare nel tempo gli associati, e di importo non irrisorio, saranno inderogabilmente e senza esclusione

alcuna, veicolati o acquistati dalla Fondazione che vi provvederà ai sensi dello Statuto della stessa. Derghe potranno essere concesse, per iscritto, dalla Fondazione per specifici affari e/o acquisti.

L' *Associazione* non può costituire l'attività commerciale e industriale principale degli associati.

Articolo 4 - Patrimonio

Il Patrimonio dell' *Associazione* è costituito:

- dai beni, mobili ed immobili, di proprietà dell' *Associazione*;
- dalla quota di iscrizione e le quote associative annuali;
- da eventuali contributi, donazioni, e lasciti;
- da eventuali fondi di riserva;
- dai versamenti liberamente effettuati dagli associati, destinati a specifiche finalità istituzionali, da individuarsi ad opera del Consiglio Direttivo;
- da ogni altra entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

Articolo 5 – Bilanci ed esercizi

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il Bilancio dell'esercizio precedente da sottoporre all' *Assemblea* per l'approvazione. Il Bilancio deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente.

Articolo 6 -Associati

Gli Associati che esercitano potere di controllo sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1° - lett. b) del D.Lgs. 199/2021, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale, nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3° della legge 31 dicembre 2009 n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile. La qualifica di associato è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, contro la cui decisione è ammesso appello all' *Assemblea* o richiedendo l'intervento del Collegio dei Probiviri della Fondazione.

All'atto della presentazione della domanda di adesione, ogni aspirante associato ha diritto di prendere visione del presente Statuto, nonché di quello della Fondazione, e di essere informato su ogni aspetto - legale, fiscale, operativo – conseguente alla sua adesione all' *Associazione*.

I soci si distinguono in:

- fondatori: coloro che costituiscono l' *Associazione* con la sottoscrizione dell'Atto Costitutivo, tra cui la Fondazione Ensieme ed il Comune di **SETTINGIANO**;
- ordinari: coloro che richiedano l'iscrizione versando la relativa quota associativa.

La qualifica di associato è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo dell' *Associazione* oltre che il gradimento favorevole da parte della Fondazione.

All'atto della presentazione della domanda di adesione, ogni aspirante associato ha diritto di prendere visione del presente Statuto, di quello della Fondazione, nonché del diritto della Fondazione stessa di esprimere il qualsiasi momento, anche successivo all'adesione, il proprio gradimento sul richiedente e su ogni altro Socio dell' *associazione*, e di essere informato su ogni aspetto - legale, fiscale, operativo – conseguente alla sua adesione all' *Associazione*.

Articolo 7 – Diritti e doveri degli Associati

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra i soci, fatto salvo quanto necessario per contribuire a combattere la povertà energetica ai sensi di quanto previsto al considerando 67 della direttiva 2001/2018.

Gli associati mantengono i propri diritti come clienti finali ai sensi della regolamentazione in materia di energia.

Tutti gli Associati sono tenuti a:

- versare la quota associativa, in forma anticipata sull'esercizio contabile, nell'importo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea;
- devolvere alla Fondazione una quota minima per come indicato nell'Atto costitutivo dell'Associazione, pari al 5x1000 del valore complessivo delle imposte.

La partecipazione del Socio all'Associazione è aperta e volontaria e può avvenire contribuendo come segue:

- **Assetto BASE:** in cui il socio partecipa alla Configurazione energetica come utente consumatore e/o produttore, con i propri POD e con i propri impianti/apparati, presenti e futuri, e sempre che questi rispettino i requisiti normativi della Configurazione, contribuendo così allo sviluppo dell'associazione e godendo di tutti i benefici che derivano dall'appartenere all'Associazione;
- **Assetto ATTIVO:** in cui il socio dell'Associazione, oltre all'Assetto Base, contribuisce in modo attivo e propositivo alla Configurazione, con operazioni, quali quelle indicate di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) partecipando agli investimenti dell'Associazione ed ottenendo una remunerazione dell'investimento (secondo una logica di gestione del patrimonio mobiliare/risparmio);
 - b) mettendo a disposizione propri spazi (ad esempio la copertura o altri spazi anche non limitrofi) a favore dei progetti dell'Associazione o dei propri membri che ne facessero richiesta per interventi/impianti/apparati che dovranno essere inseriti nella Configurazione Energetica; per la concessione di detti spazi è riconosciuto al socio concedente, dal soggetto concessionario, un canone annuale fissato nel regolamento della CER;

In caso di socio/Ente Pubblico (ad esempio un Comune), questo si impegna a partecipare, nella modalità "**Assetto ATTIVO**" alla vita dell'Associazione, ponendo in essere, qualora condivisi, tutti gli atti interni ed esterni necessari a consentire installazione di apparati e/o impianti (ad esempio impianti a fonte rinnovabile, sistemi di ricarica veicoli elettrici, o altro). La delibera di adesione all'Associazione dovrà contenere, oltre all'approvazione dell'Atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione, anche l'impegno a:

- promuovere tra i cittadini l'adesione alla Comunità Energetica Rinnovabile denominata "Comunità Energetica Rinnovabile ENSIEME **SETTINGIANO**" in breve "CER ENSIEME **SETTINGIANO**", anche attivando una manifestazione di interesse e iniziative conoscitive anche con il supporto della Fondazione Energie d'Insieme;
- qualora ritenuto utile, idoneo e nelle forme di rito, concedere in comodato d'uso, con diritto di prelazione per l'Associazione, spazi di proprietà e nella disponibilità del Socio (ad esempio tetti per installazione impianti a fonte rinnovabile, suoli od aree per installazione sistemi di ricarica veicoli elettrici e relativi parcheggi per gli stessi), a beneficio dell'Associazione che ne facesse richiesta e sempre che gli usi di detti spazi portino sviluppo e beneficio alla medesima Associazione;
- agevolare in ogni modo e per quanto di competenza del Socio Ente Pubblico tutte le attività dell'Associazione e/o dei suoi membri, valutando la possibilità di emanare atti e/o di adeguare quelli esistenti, fatta salva e restando, in ogni caso, impregiudicata la facoltà per il

medesimo Socio/Ente pubblico, definito “**Assetto Attivo**”, di manifestare, attraverso i propri organi competenti, altra e differente volontà quale espressione della libera e discrezionale determinazione attribuita agli stessi dall’ordinamento giuridico.

- Ai fini della possibile realizzazione di impianti e/o di qualsivoglia intervento previsto dallo Statuto dell’Associazione e per le specifiche finalità ivi espressamente contemplate, la gestione degli aspetti di natura economica (oneri concessori, diritti di superficie, canoni per l’occupazione di spazi pubblici, etc.) saranno definiti nel rispetto ed in conformità alla legislazione nazionale e regionale di settore vigente medio tempore, nonché in aderenza a quella regolamentare comunale applicabile, in quanto in vigore nella specifica materia.
- La qualifica di Associato dà diritto a:
 - partecipare all’assemblea con diritto di voto purché in regola sia con il pagamento della quota associativa, che di quanto dovuto alla Fondazione. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
 - partecipare, anche attivamente su base volontaria, alla vita dell’*Associazione*;
 - partecipare all’elezione degli organi direttivi ed a proporsi come candidato;
 - essere informati delle iniziative e degli eventi organizzati;
 - partecipare finanziariamente, secondo la propria volontà e disponibilità, alle iniziative ed ai progetti attuati dall’ *Associazione*.

Gli Associati sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni del Consiglio Direttivo, nonché agli Statuti ed i Regolamenti della Fondazione, la cui inosservanza può dar luogo, nei casi più gravi e su delibera motivata del Consiglio Direttivo, alla esclusione del socio.

L’esclusione può aver luogo per comportamento indegno del socio, sia rispetto agli Statuti e Regolamenti dell’*Associazione* che rispetto a quelli della Fondazione, che potrà segnalare detto comportamento al Consiglio Direttivo, il quale agirà tutelando l’*Associazione* e la Fondazione. L’esclusione può aver luogo per morosità del socio nel versamento delle quote associative e/o di quelle quote richieste e deliberate dal Consiglio Direttivo e/o della quota da devolvere alla Fondazione.

È considerato moroso il socio che ritarda di oltre trenta giorni il versamento delle suddette quote.

Le prestazioni fornite dagli associati sono, di norma e comunque prevalentemente, gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese sostenute ed autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Gli associati danno sin d’ora mandato all’*Associazione* di provvedere alla richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell’energia condivisa ed agli eventuali rimborsi e a tutti gli incentivi, anche in conto capitale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Gli associati prendono atto che l’*Associazione*, in quanto soggetto integrato nel “Sistema Ensieme”, ha conferito nell’Atto Costitutivo, il mandato di rappresentanza esclusivo, ed irrevocabile, alla Fondazione per implementare e gestire la realizzazione dei progetti, incassarne i benefici e i provenienti di questi, dei servizi ancillari, delle attività di cui al presente Statuto, nonché per dare esecuzione al piano di riparto annuale dei benefici approvato annualmente dall’ *Associazione*, secondo quanto previsto dagli statuti e regolamenti di Entrambi gli Enti (Fondazione ed *Associazione*).

L’associato prende atto che la Fondazione eseguirà il mandato, come affidato per la gestione di tutti i progetti dell’*Associazione*, commissionando opere ed attività a soggetti qualificati secondo quanto indicato nel proprio Statuto, trattenendo le somme a essa dovute a qualsiasi titolo e rimborsando il resto dei benefici all’ *Associazione*.

Articolo 8 – Recesso, decadenza ed esclusione degli associati

La qualità di associato si perde per recesso, dimissioni, esclusione, per le ipotesi indicate nel presente Statuto e/o in quello della Fondazione, oltre che per eventuale comunicazione di non gradimento da parte della Fondazione stessa.

La perdita della qualifica di associato non dà diritto alla restituzione delle quote e dei contributi a qualsiasi titolo versati, né ad alcuna liquidazione della quota sul fondo comune.

Gli associati possono recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione e dall' *Associazione*, fermi restando, qualora l'assemblea decida di prevederli, eventuali corrispettivi da versare in caso di

recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.

Può recedere l'associato che non intende continuare a essere parte dell'*Associazione*, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con un preavviso di 30 (trenta) giorni mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri l'avvenuta ricezione.

Il recesso dell'associato ha effetto dalla data indicata dal medesimo, nel rispetto del preavviso ivi fissato, può avvenire in qualsiasi momento ed è a titolo gratuito.

Le quote associative non saranno rimborsate e gli eventuali finanziamenti conferiti rimarranno in essere, secondo termini e condizioni pattuiti, salvo che l'*Associazione* deliberi diversamente.

È causa di esclusione dall' *Associazione* la perdita dei requisiti stabiliti dal presente statuto o da quello della Fondazione o nel suo Codice Etico.

Gli associati sono tenuti a comunicare immediatamente all'*Associazione* il venir meno dei requisiti.

L'esclusione è dichiarata dall'organo di amministrazione nel caso in cui l'associato:

- danneggi moralmente o materialmente l'*Associazione* o la Fondazione;
- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, all'atto costitutivo, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi associativi sia dell'*Associazione* che della Fondazione;
- non risulti gradito su comunicazione da parte della Fondazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che all'associato sia stata contestata in forma scritta e con debita motivazione, l'esclusione, con la previsione dell'assegnazione di un termine di 30 (trenta) giorni per eventuali controdeduzioni. L'interessato può proporre ricorso all'Assemblea degli associati, che delibererà sull'accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva alla decisione del Consiglio Direttivo.

L'associato receduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'*Associazione*.

Articolo 9 – Organi associativi

Gli organi dell'*Associazione* sono:

- L'Assemblea degli Associati;
- Il Consiglio direttivo;
- il Presidente.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della relativa funzione, ad eccezione degli eventuali componenti dell'Organo di controllo o dell'Organo di revisione in possesso dei requisiti di cui al comma 2° dell'art. 2397 del Codice Civile. Le norme sull'ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti degli associati.

Articolo 10 -Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'*Associazione* e le sue decisioni obbligano tutti gli associati.

Gli Associati sono convocati in Assemblea dal Presidente oppure da almeno due membri del consiglio direttivo o da un decimo degli associati che ne ravvisino l'opportunità. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro il quarto mese per l'approvazione del Bilancio dell'esercizio precedente. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato anche in via telematica, contenente l'ordine del giorno, almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'*Associazione*. È ordinaria in tutti gli altri casi. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza o rappresentanza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati o rappresentanti presenti.

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'*Associazione* con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio, a favore esclusivo della Fondazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi degli Associati; in tal caso provvede alla nomina di uno o più liquidatori, ne determina i poteri ed il compenso.

È consentita l'espressione del voto per delega. A ciascun socio può essere conferito un massimo di tre deleghe. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

L'Assemblea delibera sul Bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo, sugli indirizzi e le direttive generali dell'*Associazione*, sulla nomina/revoca dei componenti del Consiglio Direttivo, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, sull'esclusione degli associati e su quant'altro è ad essa demandato per Statuto.

L'Assemblea delibera, inoltre, in merito a:

- la quota associativa annuale;
- l'utilizzo degli importi netti derivanti dalle entrate delle attività svolte dall'*Associazione* nell'ambito del presente statuto quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'utilizzo degli importi di cui all'art. 42 bis, commi 8° e 9° del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162 (la tariffa incentivante ai sensi del DM 15.09.2020 e il contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica condivisa ai sensi della delibera ARERA 318/2020), nonché degli ulteriori importi previsti e riconosciuti alla Comunità Energetica dal D. Lgs. n.199/2021 per la destinazione alla riduzione dei costi energetici degli associati, anche tramite compensazione per gli eventuali rimborsi di pagamenti delle bollette, ove la comunità deliberi di accettare la delegazione di pagamento per le bollette degli associati ai sensi dell'art. 42 bis, comma 5°-lett. c) del D.L. 162/2019 o per la destinazione degli importi stessi a iniziative di carattere sociale e a tutela della povertà energetica o per la riqualificazione ambientale o il sostegno sociale nell'area della comunità, sia nel caso di impianti a fonti rinnovabili in cui il produttore sia la Comunità Energetica, sia nel caso di impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Comunità, ma gestiti come produttore da soggetto terzo o un associato della Comunità Energetica, secondo quanto previsto dalla Delibera 318/2020 di ARERA;
- lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'*Associazione* e su quanto espressamente previsto dalla legge e dal presente statuto; nel caso di scioglimento il patrimonio dell'*Associazione* verrà destinato alla Fondazione.

Il voto degli Associati in Assemblea è palese, tranne nei casi riguardanti le persone.

Per tutte le adunanze è redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato tra i presenti, custodito presso la sede dell'*Associazione*.

Tutti gli associati possono visionare i verbali di Assemblea.

Le riunioni possono svolgersi anche in audio/video conferenza, fermo restando la possibilità di accertare l'identità dei partecipanti, la corretta verbalizzazione dell'Assemblea e la possibilità di tutti i presenti di partecipare alla discussione e alle votazioni.

Articolo 10 - Consiglio direttivo

L'*Associazione* è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, sempre dispari, di cui:

- nr. 1 (uno) membro permanente di nomina da parte della Fondazione Ensieme;
- nr. 1 (uno) membro permanente di nomina da parte della Pubblica Amministrazione Comunale che risulti tra i Soci Fondatori dell'*Associazione*.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo nominati dall'Assemblea durano in carica tre anni e possono essere rieletti, anche più volte. Il rinnovo del Consiglio Direttivo avviene in sede di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di carica.

Il primo Consiglio Direttivo e il Presidente vengono nominati in sede di costituzione dell'*Associazione*.

In ogni caso il Presidente del Consiglio Direttivo deve essere gradito alla Fondazione.

Il membro del Consiglio Direttivo indicato dalla Fondazione può essere in qualsiasi momento sfiduciato dalla stessa, senza possibilità di opposizione alcuna da parte del soggetto sfiduciato, e sostituito dalla stessa con una comunicazione indirizzata al Consiglio Direttivo dell'Associazione ed al soggetto sfiduciato almeno trenta giorni prima. Il soggetto sfiduciato non potrà che svolgere atti di ordinaria amministrazione e comunque non potrà svolgere atti economico-finanziari e/o patrimoniali.

Qualora venga meno un membro, il Consiglio Direttivo, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea.

Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri.

Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso personale, contenente l'ordine del giorno, a cura del Presidente almeno sette giorni prima della riunione (48 ore prima in caso di urgenza) con qualsiasi mezzo di comunicazione che garantisca la prova di avvenuta ricezione. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Al Consiglio Direttivo spetta:

- convocare l'Assemblea degli associati, constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione anche attraverso la redazione di appositi programmi di attività, secondo le linee approvate dall'Assemblea;
- redigere il bilancio d'esercizio;
- verificare il rispetto dello Statuto;
- deliberare in merito alle nuove adesioni o all'esclusione degli associati;
- provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione per quanto non direttamente spettante all'Assemblea;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, da destinare alle finalità della CER, senza scopo di lucro; determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- sottoporre proposte o mozioni all'Assemblea e alla Fondazione;
- promuovere e organizzare eventi associativi anche di concerto con la Fondazione;
- conferire mandati e incarichi a soggetti terzi esclusivamente di importi di modesto valore e non riguardante le attività prevalenti e i progetti ordinari e straordinari indicati nel presente statuto, essendo tutti gli altri, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, lo svolgimento di singole attività inerenti la CER, la gestione degli investimenti e le scelte dei fornitori o altro di rilevante importanza e non di importo modesto, demandati per espressa indicazione del presente statuto alla Fondazione, anche tramite mandato con rappresentanza alla stessa in atto costitutivo.

Il Consiglio Direttivo può delegare specifiche attribuzioni a uno o più dei suoi componenti.

Le riunioni possono svolgersi anche in audio/video conferenza, fermo restando la possibilità di accertare l'identità dei partecipanti, la corretta verbalizzazione dell'adunanza e la possibilità di tutti i partecipanti di partecipare alla discussione e alle votazioni.

Articolo 11 – Presidente

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli Associati e ne coordina le attività.

Al Presidente spetta:

- rappresentare legalmente l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
- curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

- coordinare le attività dell'*Associazione*;
- firmare ogni atto autorizzato dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente è responsabile dei beni in uso all'*Associazione*.

Il Presidente, in caso d'urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica di quest'ultimo alla prima riunione successiva.

Articolo 12 – Vicepresidente

Il Vicepresidente, ove nominato, esercita le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento dello stesso.

Articolo 13 – Norme generali

Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente Statuto, si rimanda alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico nonché del Codice del Terzo Settore.

Firma
Comune di
Sindaco
Sig.....

Firma
Fondazione Ensieme
Avv.....



IL SISTEMA ENSIEME:

APP. F

Modello Regolamento della CER

REGOLAMENTO INTERNO CER ENSIEME XXXXXX

TITOLO I

FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1 – Finalità del Regolamento

1.1 Il presente Regolamento, redatto a cura del Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea dei Soci e dalla Fondazione Energie d'Insieme, alla quale questa Associazione aderisce come membro Partecipante, ha lo scopo di disciplinare l'attività, l'organizzazione dell'Associazione, disponendo sia in ordine ai rapporti tra i soci e l'Associazione che rispetto a quelli relativi alle relazioni intercorrenti tra gli Associati nell'ambito dell'attività dell'Associazione, nonché con la Fondazione.

1.2 Ha lo scopo, altresì, di disciplinare il funzionamento tecnico-amministrativo della Associazione, nonché di garantire l'applicazione delle decisioni comunemente assunte per il raggiungimento del principale scopo sociale ovvero fornire come comunità di energia rinnovabile benefici ambientali, economici o sociali agli associati, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile, la riduzione dei costi energetici degli associati all'interno degli ambiti territoriali delimitati ai sensi del Dlgs 199/2021 nonché delle altre attività consentite dallo stesso decreto, dallo Statuto dell'Associazione ed in conformità con gli Statuti e Regolamenti della Fondazione Energie d'Insieme.

Articolo 2 – Ambito di applicazione

2.1 Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono vincolanti per tutti gli associati.

2.2 Eventuali modifiche potranno essere proposte dal Consiglio Direttivo e saranno presentate e approvate dall'Assemblea dei soci, previa approvazione da parte della Fondazione.

Le modificazioni al presente regolamento avranno efficacia a far data dall'approvazione delle medesime da parte dell'Assemblea dei soci. Restano salve le disposizioni contenute nello Statuto Sociale.

TITOLO II

FINALITA' E ATTIVITA' DELLA ASSOCIAZIONE

Articolo 3 – Finalità e attività dell'Associazione

3.1 L'Associazione è promotrice di tutte quelle iniziative, servizi e progetti che costituiscono la risposta della Comunità energetica ai vari bisogni rilevati nel territorio ispirandosi ai principi della condivisione e della solidarietà, a cui richiama tutti coloro che, a vario titolo, operano al suo interno.

3.2 L'attività della Associazione è finalizzata a fornire benefici ambientali, economici o sociali agli associati, tramite la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute stessa ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 199/2021, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile, e di altri interventi, per consentire la riduzione dei costi energetici dei soci all'interno degli ambiti territoriali delimitati ai sensi dell'art. 42 bis, DL 162/2019 e dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001.

3.3 Per realizzare tali obiettivi, l'Associazione:

- promuove lo sviluppo, della sperimentazione e della partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;
 - individua ogni possibile opportunità di finanziamento delle iniziative da attuare e ogni possibile inserimento delle attività sviluppate in reti di competenza regionali, nazionali ed europee;
 - supporta le attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati;
 - valuta i progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.);
 - aderisce a partnership nazionali e internazionali in altri organismi sia con enti privati che pubblici per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività della Società consortile;
 - gestisce eventuali eventi di pubblica diffusione dei risultati;
 - organizza servizi accessori e complementari alla distribuzione elettrica;
- e presta ogni altro servizio idoneo allo scopo comune non rientrante nei precedenti.

Articolo 4 – Ulteriori attività

4.1 I settori di intervento della Associazione sono determinati nel rispetto delle linee programmatiche stabilite dal Consiglio Direttivo e dei principi ispiratori dello Statuto e della Fondazione Energie d'Insieme (di seguito anche "Fondazione") di cui l'Associazione è membro Partecipante.

4.2 L'impegno della Associazione ad operare in settori che esulino dai suoi abituali campi di attività, nel rispetto delle linee programmatiche e dei principi ispiratori di cui allo Statuto, dovrà eventualmente essere approvato dal Consiglio Direttivo, previo avallo della Fondazione.

TITOLO III

ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE

Articolo 5 - Procedura di ammissione

5.1 Gli associate possono essere:

- persone fisiche;
- piccole e medie imprese a condizione che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e industriale principale;
- enti territoriali o autorità locali, compreso il Comune, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e industriale principale;

tutti i soggetti consentiti dal D.Lgs. 199/21 e smi.

5.2 La presentazione della richiesta di associazione, che dovrà essere corredata della documentazione di cui all'allegato 1, non dà luogo ad alcun diritto, pretesa e/o semplice aspettativa in capo al richiedente se non a seguito del gradimento da parte della Fondazione ed il successivo versamento della quota d'iscrizione. Inoltre, affinché la stessa possa ritenersi perfezionata è necessario l'esaurimento di tutte le formalità e gli adempimenti prescritti dalla legge e dal regolamento.

5.3 Ricevuta la richiesta di associazione, l'organo amministrativo della Associazione provvede alla verifica relativa alla sussistenza dei requisiti necessari e si pronuncia entro trenta giorni.

5.4 L'organo amministrativo potrà richiedere integrazioni e/o chiarimenti, in ordine alla documentazione originariamente presentata dal soggetto, che dovranno inderogabilmente pervenire entro 20 (venti) giorni dalla richiesta. In tal caso il decorso del termine di trenta giorni rilevante ai fini della definizione della procedura di ammissione riprenderà dal momento della ricezione delle integrazioni documentali e/o dei chiarimenti richiesti.

5.5 Superata la verifica dei requisiti di ammissibilità, verrà richiesto il parere alla Fondazione che si pronuncerà entro 15(quindici) giorni trascorsi i quali si intenderà favorevole per tacito assenso. Il soggetto ritenuto idoneo dovrà versare la quota associative per completare l'ammissione.

5.6 L'organo amministrativo dell'Associazione provvedere ad aggiornare il libro soci a seguito di ogni ammissione.

5.7 In caso di rifiuto della richiesta di ammissione l'organo amministrativo redige anche una breve relazione nella quale si espongono gli elementi e le ragioni che inducono a far considerare il richiedente non idoneo. Il socio potrà presentare entro un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni. L'interessato può proporre ricorso all'Assemblea degli associati, che delibererà sull'accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva alla decisione del Consiglio Direttivo.

Articolo 6 - Criteri per la permanenza

6.1 Il rispetto dello Statuti, dei Regolamenti, sia dell'Associazione che della Fondazione, è condizione indispensabile per la permanenza dell'associato nell'ambito della Comunità energetica rinnovabile.

6.2 Gli associati si impegnano a comunicare per iscritto, nel termine di 20 (venti) giorni, ogni eventuale modifica formale e sostanziale dei propri requisiti e dei dati forniti in fase di approvazione della domanda di adesione all'Associazione.

6.3 Per quanto attiene le modalità di esclusione dall'Associazione valgono le norme dettate dallo Statuto e dalla normativa vigente.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 7 - Disposizioni di carattere generale

7.1 L'amministrazione dell'Associazione è affidata al Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea, come indicato nello Statuto, di cui uno è membro stabile della Fondazione ed uno dal Comune, quale membro fondatore della CER. Gli altri membri sono nominati dall'assemblea dei soci.

7.2 L'anno sociale della CER segue quello fiscale indicato nello Statuto della Fondazione.

7.3 Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi membri e comunque almeno una volta ogni sei mesi dall'inizio dell'anno sociale in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita della CER. Il Direttivo della CER deve, oltre a quanto indicato nello Statuto:

- redigere i programmi di attività della CER previsti dal presente regolamento, dallo Statuto della Fondazione e sulla base delle linee approvate dalla stessa;
- sorvegliare l'esecuzione dei programmi da parte della Fondazione;
- compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio della CER da sottoporre all'assemblea della Comunità di Membri ed al Consiglio d'indirizzo della Fondazione;
- proporre eventuali modifiche relative al regolamento interno della specifica CER;
- proporre agli organi della Fondazione circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione, e l'espulsione dei membri della CER secondo quanto stabilito in materia dallo Statuto della Fondazione;
- favorire la partecipazione dei membri all'attività della CER;
- coordinare qualunque aspetto delle attività dei soci all'interno dei progetti della CER.

7.5 Il Presidente è l'unico a poter rappresentare la Comunità di membri di fronte alla Fondazione e ne cura il rapporto. Presiede l'Assemblea dei membri della CER ed esercita tutte le funzioni demandategli dall'Assemblea. In caso di assenza o impedimento del

Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente, o ad altro componente del Direttivo.

7.6 Potranno essere eletti nel Direttivo i soci iscritti alla Fondazione e, contemporaneamente, alla Comunità di Membri (CER).

7.7 Quando alcuni membri appartenenti al Consiglio Direttivo si dimettono dal proprio incarico, si devono notificare le dimissioni tramite e-mail indirizzata all'attenzione del Presidente del Consiglio Direttivo. Una volta accettata la richiesta di dimissioni da parte del Consiglio Direttivo, sarà chiamato a sostituirlo il primo dei non eletti, nel caso ciò non fosse possibile, il Presidente o chi per esso si preoccuperà di convocare una seduta straordinaria dell'Assemblea dei membri della CER dove eleggere un nuovo rappresentante per il Consiglio Direttivo, che durerà fino al termine della scadenza naturale del Consiglio stesso. Nel caso a dimettersi fosse Il Presidente, verrà sostituito, fino a nuova elezione, dal Vicepresidente o dal membro più anziano del Direttivo.

7.8 L'Assemblea è convocata mediante preavviso da comunicare almeno dieci giorni prima a mezzo lettera raccomandata, o consegnata a mano, come pure tramite fax, e-mail, o mediante avviso affisso presso la sede o pubblicato sul sito internet dell'associazione, o altra modalità ritenuta opportuna e valida, purché verificabile.

7.9 Il Presidente comunicherà la convocazione dell'Assemblea prevalentemente via e-mail, tramite la mailing list dell'Associazione. Il presidente è tenuto a convocare l'assemblea con le stesse modalità di comunicazione di cui sopra quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei soci o da almeno due terzi dei componenti del consiglio direttivo.

7.10 I soci dell'Associazione impossibilitati a presenziare all'Assemblea possono nominare un delegato per l'assemblea generale, purché in regola con i versamenti delle quote sociali; un socio non potrà possedere più di tre deleghe. Il numero potrà modificarsi negli anni in base al numero di iscritti e su decisione del Direttivo. Le deleghe, in forma scritta, dovranno pervenire al Presidente dell'Assemblea all'inizio dell'Assemblea degli Associati. Le deleghe verranno verbalizzate dal Segretario.

7.11 L'assemblea degli Associati è presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci coadiuvato dall'eventuale Segretario nominato.

Articolo 8 – Banca dati/Piattaforma

8.1 Il Direttivo curerà che sia istituita e tenuta costantemente aggiornata una banca dati contenente le informazioni relative ai soci associati. Tale Banca dati/Piattaforma, fornita dalla Fondazione e denominata "PUE-Piattaforma Unica" Ensieme", ha lo scopo di verificare la permanenza dei requisiti richiesti per l'adesione alla Comunità energetica rinnovabile, la corretta applicazione da parte dei soci degli adempimenti normativi in materia di energia rinnovabile e la corretta applicazione da parte dei soci di tutti gli adempimenti normativi e procedurali previsti dal presente Regolamento.

8.2 Le notizie per l'istituzione della Banca dati/Piattaforma saranno fornite dai soci (persone fisiche o persone giuridiche) e con l'assunzione, da parte degli stessi, di ogni responsabilità in ordine alla veridicità di quanto dichiarato ed all'osservanza degli impegni assunti. I soci sono tenuti a comunicare all'Associazione, spontaneamente e tempestivamente, le variazioni relative ai dati già forniti, nonché le altre notizie che il Direttivo riterrà opportuno richiedere per l'integrazione e l'aggiornamento dei dati.

8.3 La Banca dati/Piattaforma deve contenere, per ciascuno dei soci le seguenti informazioni:

- persone fisiche: dati personali, titolarità di un punto di prelievo di energia elettrica (POD) sotteso alla medesima cabina di trasformazione, titolarità o disponibilità di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili;

- persone giuridiche: denominazione, forma costitutiva, sede, titolarità o disponibilità di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili, sede legale e sedi operative, ogni altro elemento utile a qualificare il socio in relazione alle finalità perseguite dalla Associazione, contemporanea partecipazione ad associazioni, consorzi o forme societarie in genere che perseguano identici scopi sociali od esplicino una attività concorrente alla Società consortile.

Inoltre, il Consiglio Direttivo potrà richiedere, ove ritenuto opportuno, di integrare tali informazioni con le seguenti:

- impegno dei soci verso la Associazione: indicazione preventiva, su base annua, della capacità energetica che il socio si impegna a portare a disposizione dell'Associazione;
- programma di attività e sviluppo: programma di attività, piano finanziario e programma di spese e di investimenti previsti per i successivi tre esercizi finanziari e incidenza dell'attività associativa prevista per la loro realizzazione.

TITOLO V

RAPPORTI TRA ASSOCIAZIONE E SOCI

Articolo 9 –Partecipazione - trasparenza e coerenza

9.1 La partecipazione effettiva alle attività della Associazione da parte degli associati e dei loro delegati è condizione indispensabile a garantire la stretta connessione fra bisogni e proposte dei Soci ed attività dell'Associazione. Per questo motivo, l'organizzazione della Associazione si impegna a definire il programma di attività con modalità che facilitino quanto più possibile la partecipazione di tutti gli associati.

9.2 La trasparenza e la coerenza è base indispensabile per l'affermazione del principio di solidarietà sociale dell'associazione.

Articolo 10 - Iniziative, partnership e sostegno sociale

10.1 I progetti di sviluppo avanzati dai singoli associati, e che necessitano del sostegno dell'Associazione, devono essere comunicati e richiesti all'organo amministrativo, accompagnati dalle motivazioni e in tempo congruo.

10.2 L'Associazione sostiene fattivamente tutti i progetti degli associati a condizione che:

- siano parte integrante per la piena realizzazione del programma di attività o del progetto di territorio;
- apportino nuovi contributi allo sviluppo del programma di attività o del progetto del territorio;
- consentano lo sviluppo di nuovi servizi coerenti con la missione sociale;
- non rechino danno all'Associazione e/o ai singoli Soci e/o alla Fondazione.

10.3 Tutti i progetti devono ottenere l'approvazione formale del Consiglio Direttivo nonché della Fondazione, a cui devono essere sottoposti al vaglio in via preventiva.

10.4 Il Consiglio Direttivo utilizzerà quale criterio per dirimere il possibile conflitto di interessi, il criterio dell'attinenza, ossia il privilegio destinato al Progetto del Socio confacente agli scopi comuni della CER.

Articolo 11 - Valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa

11.1 I soci all'atto dell'adesione alla Associazione conferiscono mandato esclusivo ed irrevocabile alla Fondazione, per la valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa e per il trattamento dei propri consumi di energia elettrica.

11.2 La gestione dei rapporti contrattuali con il GSE, ivi compresa la possibilità di stipulare accordi vincolanti, sarà tenuta esclusivamente dalla Fondazione per conto dell'Associazione, obbligandosi ciascun Socio a non porre in essere comportamenti che possano, in qualsivoglia maniera comprometterli ed anzi obbligandosi a collaborare con gli organi della Associazione

e della Fondazione al fine del conseguimento del miglior risultato nel rapporto “GSE – Comunità Energetica”.

11.3 Compete esclusivamente alla Associazione e, per essa, all’organo amministrativo, ogni decisione relativa alla tutela giudiziale e stragiudiziale dei diritti nascenti da rapporti contrattuali con il GSE, anche se gli stessi involgono, in parte o per il tutto, diritti dei Soci.

Articolo 12 - Distribuzione dei benefici

12.1 La distribuzione dei benefici discendenti dalla valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa, prodotta dalle unità di produzione detenute dalla Associazione, ovvero di tutti i servizi offerti anche a terzi dall’Associazione e gestiti in esclusiva dalla Fondazione, sarà regolata in base ai principi di parità di trattamento ovvero in misura proporzionale alla partecipazione di ciascun socio, tenuto conto delle caratteristiche di ciascuno e degli impegni assunti nella Associazione tenuto proporzionalmente conto delle attitudini tecnico-operative e/o dell’eventuale impegno finanziario dei singoli Soci.

12.2 La distribuzione dei benefici relativi all’energia elettrica condivisa, nonché delle altre attività dell’Associazione, avverrà sulla base dei criteri determinati dal Consiglio di Direttivo. A tale specifico fine l’organo amministrativo predisporrà un documento con il quale preliminarmente quantificherà analiticamente l’ammontare delle spese fisse gestionali e manutentive della Associazione tenuto conto anche dei servizi a quest’ultima forniti dalla Fondazione e della quota associative dovute a quest’ultima che sarà dovuta fintanto che un solo servizio è acquisito dall’Associazione (e/o da anche uno solo dei suoi soci) e forniti dalla Fondazione o per tramite di società terze che li forniscano in convenzione con la Fondazione. Si procederà alla distribuzione anche delle eventuali ulteriori spese variabili in funzione dei benefici economici effettivamente incassati e per i servizi offerti dall’Associazione. In sintesi, si procederà alla distribuzione dei benefici, detratte le spese come sopra indicate, in conformità ai seguenti criteri generali:

- ai Soci Produttori:

Tipologia di beneficio economico	% riservata ai soci produttori
Valorizzazione della vendita	85%
Tariffa incentivante	85%
Restituzione componenti tariffarie	0%

Tali benefici economici saranno suddivisi tra i produttori proporzionalmente all’energia immessa in rete su base oraria dagli impianti messi a disposizione.

- ai Soci Consumatori:

Tipologia di beneficio economico	% riservata ai soci consumatori
Valorizzazione della vendita dell’energia	15%
Tariffa incentivante	15%
Restituzione componenti tariffarie	100%

Tali benefici economici saranno suddivisi tra i consumatori proporzionalmente all’energia che concorre alla determinazione dell’autoconsumo della Comunità, consumata su base oraria da ciascun POD:

- benefici derivanti dalle altre attività dell’Associazione: verranno equidistribuiti tra i soci indipendentemente dal fatto che siano produttori e/o consumatori non essendo

I benefici legati alla capacità di produzione/consumo degli stessi (ad esempio servizi di ricarica veicoli elettrici – colonnine);

- concessione di aree e superfici in comodato d'uso per l'installazione degli apparati, di impianti fotovoltaici e altro, verranno riconosciuti al socio cedente i seguenti valori da formalizzare con atto separato tra il cedente ed il cessionario: per le aree dove verranno installati tutti gli apparati relative agli impianti fotovoltaici €/kWp 5,00 all'anno, per le aree dove vadano installati apparati per la ricarica auto Elettrica €/Kw 2,00 all'anno.

12.3 Il Consiglio Direttivo potrà istituire un "Fondo di contrasto alla povertà energetica", con lo scopo di fornire un maggiore ed ulteriore beneficio alla parte di soci consumatori della CER in condizioni di particolare fragilità o di ristrettezza economica (Soci in Fascia Protetta). L'elenco dei soci consumatori appartenenti a tale categoria è redatto su segnalazione dell'Amministrazione comunale. Tale documento riporterà le modalità di ripartizione degli importi destinati al fondo sopra richiamato tra i Soci in Fascia Protetta, proporzionalmente all'energia consumata da ciascun POD.

12.4 Il Fondo di contrasto alla povertà energetica potrà essere alimentato da:

- donazioni spontanee;
- finanziamenti pubblici o privati;
- devoluzione da parte dei Soci dei benefici economici loro spettanti.

12.5 Il documento di cui al punto precedente deve essere elaborato dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea entro il primo trimestre di ogni esercizio annuale e inviato alla Fondazione per la verifica e la relativa approvazione. In ogni caso, l'approvazione non potrà essere successiva all'approvazione del bilancio per l'esercizio dell'anno precedente.

12.6 Il Consiglio Direttivo potrà annualmente rivedere i criteri di distribuzione alla luce delle iniziative programmatiche da attuare da parte della Associazione in linea con gli scopi definiti dallo Statuto e di quelli della Fondazione.

12.7 I soci non potranno perciò pretendere nulla di diverso dalla distribuzione effettuata dalla Associazione.

12.8 L'Assemblea dei soci può anche decidere di utilizzare i benefici economici della comunità energetica per favorire investimenti in fonti rinnovabili a favore dell'Associazione e/o dei soci stessi, secondo le modalità che ritengono più opportune ed in linea coi principi definiti dallo statuto dell'Associazione e della Fondazione, in particolare se misure di contrasto alla povertà energetica, purché in linea con la normativa e i regolamenti nazionali.

12.9 Premesso che l'elezione a membro del Direttivo non autorizza il Socio a venire meno ai doveri previsti dallo Statuto e dal Regolamento, ne deriva che qualsiasi iscritto, sia egli Socio o membro del Direttivo, commettendo una o più trasgressioni, può essere inquisito dal Direttivo stesso. I provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci spettano al Direttivo e sono:

- richiamo scritto o in sede di Assemblea;
- sospensione da otto a trenta giorni;
- cancellazione per morosità;
- esclusione.

Il richiamo scritto o in sede di Assemblea verrà applicato in caso di trasgressione lieve. La sospensione verrà applicata, con un minimo di otto ad un massimo di trenta giorni, al Socio che turbi l'attività sociale, senza peraltro impedire o pregiudicare gravemente la realizzazione

dei fini sociali; il Direttivo delibera con votazione a scrutinio segreto, e con maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

La cancellazione per morosità viene decretata dal Direttivo quando il Socio non versi la quota di rinnovo sociale entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla scadenza prevista dal termine fissato nel giorno 31 (trentuno) gennaio di ogni anno senza un motivo ritenuto valido dal Direttivo. Il Direttivo decide l'espulsione di un Socio:

- quando accerti che il soggetto con il proprio comportamento pregiudichi gravemente l'attività sociale o l'integrità morale dell'associazione;
- quando si accerti l'indegnità dipendente dalla perdita dei diritti civili, in seguito a sentenza penale di condanna concernente un delitto passato in giudicato per cui non sia concesso il beneficio condizionale della pena ed il beneficio della non menzione nel casellario giudiziario;
- talora si ritrovi affetto da gravi malattie mentali che menomino la capacità di intendere e volere;
- qualora compia atti anche non diretti contro l'associazione che contrastino o turbino gravemente l'attività sociale, o pregiudichino comunque il conseguimento degli scopi statutari;
- qualora sia assente ingiustificato per più di tre convocazioni. Tale comportamento comporta, inoltre, il decadimento delle cariche sociali, compresa quella del Presidente, determina e delibera l'impossibilità di rielezione.

Il Socio colpito dal provvedimento di espulsione non potrà rivestire in seguito cariche sociali se non siano decorsi almeno 3(tre) anni dalla data di espulsione. Il Direttivo delibera in merito all'espulsione, con votazione segreta e annotazione sul Libro dei Soci. Contro la decisione del Direttivo, il socio può ricorrere per iscritto, entro giorni 10 (dieci) dalla delibera. Il reclamo proposto dal socio nei confronti dei provvedimenti di sospensione, o di espulsione non producono sospensione dei provvedimenti.

12.9 Ogni associato può disdire la propria iscrizione dall'Associazione in ogni momento. La richiesta di rescissione del proprio tesseramento va comunicata per iscritto (raccomandata A/R) al Presidente oppure inoltrando un messaggio di posta elettronica. In ambo i casi sarebbe opportuno specificare le motivazioni della scelta.

12.10 I Soci che disdicono la loro iscrizione non hanno alcun diritto al rimborso della quota versata, come pure alcun diritto di quota sul patrimonio sociale. Il Socio, in sede di abbandono, dovrà motivare al Direttivo la sua scelta.

Articolo 13 - Servizi e consulenze

13.1 La gestione e l'erogazione di tutti i servizi, le consulenze e le attività realizzative di infrastrutture e interventi e/o per erogare attività da parte e/o a favore dell'Associazione sono demandate inderogabilmente alla Fondazione, che le svolgerà secondo quanto indicato nel proprio Statuto, e che potrà stipulare Convenzioni, Accordi Quadro/Contratti di Servizio/Appalto che anche per servizi a favore dei singoli associate e che questi regoleranno direttamente con il fornitore degli stessi. Le obbligazioni dell'Associazione verso terzi, per quanto indicato nel presente articolo, saranno liquidate direttamente dalla Fondazione dal Fondo incassato.

Articolo 14 – Contribuzione ai fini del funzionamento della Associazione

14.1 L'esatto ammontare delle spese occorrenti al regolare svolgimento dell'attività sociali verrà determinato prima di ogni esercizio annuale da parte dell'organo amministrativo. Nelle more dell'approvazione, l'ammontare della quota sarà fissato in misura pari alla quota

deliberata per il precedente esercizio, salvo congruagli successivi alla delibera dell'Assemblea che definirà l'importo della nuova quota di contribuzione.

14.2 L'organo amministrativo provvederà, in concomitanza con la predisposizione del bilancio consuntivo, alla redazione del budget d'esercizio per l'anno successivo, dal quale dovrà risultare l'importo delle quote di contribuzione alle spese di gestione delle attività sociali ed il piano di riparto.

14.3 Il budget d'esercizio e il relativo piano di riparto sono sottoposti all'approvazione anche della Fondazione.

14.4 Le quote eventualmente approvate saranno esigibili al primo gennaio dell'anno di riferimento e saranno dovute dai soci presenti a quella data.

Articolo 15 - Spese e contributi all'Associazione

15.1 Le spese che i soci sostengono nello svolgimento delle proprie funzioni devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo. Sono rimborsabili tutte le spese previste dal Consiglio Direttivo, per le quali venga prodotta la seguente documentazione dal socio richiedente:

- scontrini e ricevute fiscali, fatture;
- biglietti aerei, bus, treno;
- pedaggi autostradali.

Per usufruire del rimborso spese, gli aventi diritto dovranno presentare al Consiglio Direttivo il modulo di rimborso spese (preparato dal Consiglio Direttivo) con allegate le eventuali fatture intestate all'Associazione e la documentazione necessaria. Il modulo di rimborso spese e tutti gli allegati saranno conservati per il tempo previsto dalla legge dal Tesoriere per il resoconto annuale e per tutte le verifiche necessarie. Eventuali controversie, che dovessero insorgere tra gli aventi diritto e il Consiglio Direttivo, dovranno essere discusse dallo stesso.

15.2 L'Associazione si riserva di stipulare accordi di collaborazione, convenzioni e sponsorizzazioni con aziende o enti pubblici o privati, per eventi occasionali o in modo continuativo.

Articolo 16- Piattaforme web

16.1 L'Associazione utilizza i seguenti strumenti informatici per comunicare e promuoversi:

- facebook;
- sito web;
- altro da definire.

16.2 Il Direttivo si riserva per il futuro di modificare o creare nuovi account, previa autorizzazione. Il sito web è uno degli strumenti principali con cui l'Associazione intende pubblicizzare la sua azione e tenere contatti con i soci. È cura del Direttivo, o di membri opportunamente designati da esso, gestire e aggiornare i contenuti del sito internet dell'Associazione. Il Direttivo, o membri opportunamente designati da esso, è responsabile di tutti gli strumenti mediatici (Internet, posta elettronica, social, etc.), ne possiede le password di accesso, è amministratore di tali strumenti e ne modera i contenuti e le discussioni. Tale responsabilità può essere delegata dal Direttivo ad uno o più Soci, anche per un periodo continuativo. La responsabilità, in caso di delega, è del Socio designato dal Direttivo.

Articolo 17 - Varie ed eventuali

17.1 In generale, ai membri del Direttivo compete la gestione del sito web, la gestione delle relazioni esterne, la gestione e custodia della documentazione e delle attrezzature e, comunque, di tutto ciò che si attiene alla vita dell'Associazione. Nello svolgere tali compiti possono essere aiutati da altri Soci. L'attività istituzionale del Direttivo è gratuita e le

prestazioni dei Soci sono prevalentemente gratuite, salvo i rimborsi per le spese effettuate, o eventuali particolari iniziative che prevedano una retribuzione, che devono comunque essere approvate dal Direttivo.

Articolo 18 - Trattamento dei dati personali

18.1 Il registro degli associati viene conservato nel rispetto delle vigenti normative sul trattamento e la tutela dei dati personali (D.Lgs. 196/03). Il titolare del trattamento è l'Associazione nella persona de legale rappresentante. I dati personali dei soci saranno conservati e trattati esclusivamente per uso interno e non verranno forniti a terze parti in alcun caso, ad eccezione delle Pubbliche Autorità alle quali, su richiesta, dovranno essere forniti per gli scopi previsti dalla legge.

Si dà atto che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, sulla proposta della presente deliberazione sono stati rilasciati i seguenti pareri:	
Parere di regolarità tecnica del: 06/03/2024 [X] favorevole [] sfavorevole [] Non dovuto	Parere di regolarità contabile: del 06/03/2024 [X] favorevole [] sfavorevole [] non dovuto
Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale f.to Ing. Gino GUALTIERI	Il Responsabile dell'area Economico-Finanziaria f.to Dott.ssa Elvira RUSSO

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to Rodolfo IOZZO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Ivan MASCARO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Nr. Reg. Pubblicazioni

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 14/03/2024 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile dell'Albo Pretorio
f.to Marcello PETITTO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

[] è divenuta esecutiva in data/...../2023 decorsi dieci giorni consecutivi dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000).

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000;

li 11/03/2024

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Ivan MASCARO
